



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti – C.R. Lombardia
[Delegazione Provinciale di Milano](#)

Via Riccardo Pitteri, 95/2 - 20134 MILANO
Tel. 02 21722700 - Fax 02 21722702

e-mail Delegazione: del.milano@lnd.it
e-mail Delegato: delegato.milano@lnd.it
e-mail Segretario: segretario.milano@lnd.it

PEC: lndmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it
PEC Giudice Sportivo: giudicemilano@pec.comitatoregionalelombardia.it

Orari Delegazione:
DA LUNEDI' A VENERDI'
09:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00

Stagione Sportiva **2025/2026**

Comunicato Ufficiale N° 24 del **27/11/2025**

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	4
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.2 SEGRETERIA.....	5
3.2.3 PORTALE LND - PRATICA DI ADEGUAMENTO DA VOLONTARIO ANNUALE A VOLONTARIO BIENNALE	8
3.2.4 PREMIO DI TESSERAMENTO E FORMAZIONE TECNICA: PROROGA TERMINE PRESCRIZIONE PREMI S.S. 23/24	8
3.2.5 INTEGRAZIONE ORGANI TERRITORIALE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	8
3.2.6 VARIAZIONE DATA SORTEGGI ONLINE COPPA LOMBARDIA SECONDA CATEGORIA	9
3.2.11 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE	10
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.....	11
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	11
4.1.1 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (C.U. 5 S.G.S. DEL 15.07.2025).....	11
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	12

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	12
5. CALCIO FEMMINILE	12
5.1 SEGRETERIA.....	12
6. CALCIO A CINQUE	12
6.1 SEGRETERIA.....	12
7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	13
MODALITA' PRENOTAZIONE INCONTRO CON IL DELEGATO PROVINCIALE PRESSO LE VOSTRE SOCIETA' ...	13
SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON LA DELEGAZIONE DI MILANO	13
PRONTO AIA.....	14
INTEGRAZIONE ORGANI TERRITORIALE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	14
7.1.1 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 (B7) – RITIRO SQUADRA	14
7.1.2 PROGRAMMAZIONE GARA – DELIBERA CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE.....	14
7.1.3 APPROVAZIONE TORNEI	15
7.1.4 REFERTI E/O DATE RECUPERO NON PERVENUTE.....	15
8. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	17
9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	38
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	38
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	48
10. PROCURA FEDERALE	48
11. RETTIFICHE	51
12. LEGENDA.....	51

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 183 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 184 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

C.U. 185 [C.U. n. 1/ES - competizioni 2025/2026 Dipartimento eSport e Regolamento eSport Elite](#)

Comunicato Ufficiale n. 1/ES del Dipartimento eSport della LND, relativo all'attività 2025/2026, unitamente al Regolamento della "Competizione calcio digitale (eSport) Elite".

C.U. 186 [CU N. 90/A FIGC - Manuale Licenze UEFA - Edizione 2025 - competizioni femminile UEFA per club](#)

C.U. n. 90/A della F.I.G.C., inerente il testo del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2025 – nella versione per le competizioni femminili UEFA per club.

C.U. 187 [CU n. 91/A FIGC - Modifica artt. 96 e 99 NOIF](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 91/A della F.I.G.C inerente alla modifica degli artt. 96 e 99 delle N.O.I.F. Si veda apposito paragrafo nella sezione di Segreteria del presente Comunicato.

C.U. 188 [CU n. 92/A FIGC - Entrata in vigore art. 25 ter NOIF](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 92/A FIGC inerente all'entrata in vigore dell'art. 25 ter delle N.O.I.F. Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il **1° gennaio 2026**.

C.U. 189 [CU n. 93/A FIGC - Nomina Commissione Federale di Garanzia](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 93/A FIGC inerente alla nomina della Commissione Federale di Garanzia.

C.U. 190 [CU n. 94/A FIGC - Nomina componente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-organizzativi](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 94/A FIGC inerente alla nomina di un componente della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-organizzativi

C.U. 191 [CU n. 95/A FIGC - Nomina Commissione Federale Antidoping](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 95/A FIGC inerente alla nomina della Commissione Federale Antidoping

C.U. 192 [Integrazione composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva](#)

Nella sezione Segreteria del presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento agli Organi di Giustizia Sportiva delle **Delegazioni Provinciali di Milano e Varese**.

C.U. 193 [Integrazioni organico Collaboratori della Procura Federale](#)

Comunicato Ufficiale n. 193 L.N.D. che riprende CU n. 97/A FIGC con il quale si ufficializza la delibera assunta dal Consiglio Federale in relazione all'integrazione dell'organico dei Collaboratori della Procura Federale per il quadriennio 2025/2028

C.U. 194 [CU FIGC dal n. 223/AA al n. 225/AA - Provvedimenti della Procura Federale](#)

Comunicato L.N.D. che riprende i C.U. della F.I.G.C. dal n. 223/AA al n. 225/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale. In calce al presente Comunicato Ufficiale sono riportati i provvedimenti di interesse regionale.

C.U. 195 [CU FIGC dal n. 226/AA al n. 228/AA - Provvedimenti della Procura Federale](#)

Comunicato L.N.D. che riprende i C.U. della F.I.G.C. dal n. 226/AA al n. 228/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale. In calce al presente Comunicato Ufficiale sono riportati i provvedimenti di interesse regionale.

C.U. 196 [CU n. 98/A FIGC - Istanza di grazia](#)

Concessione della Grazia da parte del Presidente Federale in relazione ad istanza avanzata da ex associato A.I.A.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

Circolare Nr. 21 [Circolare n. 33/2025 Centro Studi Tributari LND](#)

La Circolare del Centro Studi Tributari riprende il parere del 23 ottobre u.s. dell'Agenza Entrante circa il regime fiscale da adottarsi per i rimborsi delle spese chilometriche sostenute dal Lavoratore autonomo.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 COPPA LOMBARDIA

SORTEGGI ABBINAMENTI DI COPPA



Si comunica che i sorteggi online relative alla Coppa Italia e alla Coppa Lombardia, inizialmente previsti per lunedì 1° dicembre 2025, vengono posticipati a

giovedì 4 dicembre 2025 - ore 17.00,

sempre con partecipazione *online* da remoto.

Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire l'ufficializzazione di tutti i risultati delle gare rinviate a seguito di maltempo o casistiche di natura straordinaria.

Il *link* sarà messo a disposizione delle Società interessate nella mattinata di Giovedì 4 dicembre p.v.

Elenco sorteggi previsti:

- Coppa Italia Promozione
- Coppa Lombardia Prima Categoria
- Coppa Lombardia Terza Categoria
- Coppa Lombardia Juniores U19 Regionale Elite
- Coppa Lombardia Juniores U19 Regionale
- Coppa Lombardia Juniores U19 Provinciale

COPPA LOMBARDIA TERZA CATEGORIA

Si comunicano le **Società ammesse** alle **Ottavi** di Finale della Coppa Lombardia di Terza categoria:

Matricola	Sigla	Denominazione
922774		ACADEMY BREGNANESE ARDOR
676015		CERESUM BISUSTUM A.P.D.
964148		ASSESE CALCIO 2025 A.S.D.
67546		NOVESE GUNNERS ASD
57848	U.S.	VISCONTI
964247		VANZAGHELLO A.S.D.
675869	F.C.	CAVALLINO BIANCO
943757	A.S.D.	ARNABOLDI
919127	A.S.D.	VIRTUS ORATORIO GAZZANIGA
954927		COSTA VOLPINO A.S.D.
945411	A.S.D.	ORATORIO CORTENUOVA
915678	S.S.	DRESANO ASD
946396	A.S.D.	BORGO SAN GIACOMO
922841	A.C.	SAREZZO2023 A.S.D.
962066		CASALROMANO A.S.D.
65525		MARIO BETTINZOLI CALCIO

Pertanto, facendo seguito a quanto previsto dal Regolamento si pubblicano gli abbinamenti per gli **Ottavi** da disputarsi con gara unica, il 18.02.26.

Mediante sorteggio in programma il 04/12/2025 verranno determinate le società che disputeranno in casa la gara.

Mercoledì 18.02.2026						
A	1		ACADEMY BREGNANESE ARDOR	-	2	CERESIVM BISUSTUM A.P.D.
B	3		ASSESE CALCIO 2025 A.S.D.	-	4	NOVESE GUNNERS ASD
C	5	U.S.	VISCONTI	-	6	VANZAGHELLO A.S.D.
D	7	F.C.	CAVALLINO BIANCO	-	8	A.S.D. ARNABOLDI
E	9	A.S.D.	VIRTUS ORATORIO GAZZANIGA	-	10	COSTA VOLPINO A.S.D.
F	11	A.S.D.	ORATORIO CORTENUOVA	-	12	S.S. DRESANO ASD
G	13	A.S.D.	BORGIO SAN GIACOMO	-	14	A.C. SAREZZO2023 A.S.D.
H	15		CASALROMANO A.S.D.	-	16	MARIO BETTINZOLI CALCIO

COPPA LOMBARDIA JUNIORES REGIONALE

Si comunicano le **Società ammesse** ai **Quarti** di Finale della Coppa Lombardia Juniores U19 Regionale:

Matricola	Sigla	Denominazione
952869	A.S.D.	ACCADEMIA INVERUNO
917094		AFFORESE G.S.D.
82013	U.S.	CASSINA RIZZARDI
62198	A.S.D.	LA DOMINANTE
932369		CENATE SOTTO A.S.D.
949213	A.S.D.	CALCIO PAVONESE
933848		CASSINA CALCIO A.S.D.
930652	F.B.C.	CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

Pertanto, facendo seguito a quanto previsto dal Regolamento si pubblicano gli abbinamenti per i **Quarti** da disputarsi con gara unica, il 10.03.26.

Mediante sorteggio in programma il 04/12/2025 verranno determinate le società che disputeranno in casa la gara.

Martedì 10.03.2026						
1	A	A.S.D.	ACCADEMIA INVERUNO	-	B	AFFORESE G.S.D.
2	C	U.S.	CASSINA RIZZARDI	-	D	A.S.D. LA DOMINANTE
3	E		CENATE SOTTO A.S.D.	-	F	A.S.D. CALCIO PAVONESE
4	G		CASSINA CALCIO A.S.D.	-	H	F.B.C. CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROVINCIALE

Si comunicano le **Società ammesse** alle **Ottavi** di Finale della Lombardia di Juniores Provinciale:

Matricola	Sigla	Denominazione
61788	A.S.D.	FC TRADATE
916203	G.S.	MOCCHETTI S.V.O. A.S.D.
59453		ARDOR BOLLATE POL. ASD
947034	A.S.D.	VIGEVANO CALCIO 1921
953669	ASD	ARDITA CITTADELLA 1934
675754		VIGOR F.C. A.S.D.
72579	A.S.D.	BRIOSCHESE CALCIO
73065	U.S.	GROSIO
675204	G.S.	ORATORIO LOMAGNA A.S.D.
943419	A.S.D.	ACADEMY MONTORFANO ROVATO
943034		NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D.
951826	AC	AZZURRA CALVINA 1946 ASD
69370		VILLA CLARENSE A.S.D.
55340	A.S.D.	VIDALENGO
951412	F.C.D.	COLOGNO

Pertanto, facendo seguito a quanto previsto dal Regolamento si pubblicano gli abbinamenti per gli **Ottavi** da disputarsi con gara unica, il 27.01.26.

Mediante sorteggio in programma il 04/12/2025 verranno determinate le società che disputeranno in casa la gara.

Martedì 27.01.2026							
A	1	A.S.D.	FC TRADATE	-	2	G.S.	MOCCHETTI S.V.O. A.S.D.
B	3		ARDOR BOLLATE POL. ASD	-	4	A.S.D.	VIGEVANO CALCIO 1921
C	5	ASD	ARDITA CITTADELLA 1934	-	6		VIGOR F.C. A.S.D.
D	7	A.S.D.	BRIOSCHESE CALCIO	-	8	U.S.	GROSIO
E	9	G.S.	ORATORIO LOMAGNA A.S.D.	-	10	A.S.D.	ACADEMY MONTORFANO ROVATO
F	11		NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D.	-	12	AC	AZZURRA CALVINA 1946 ASD
G	13		VILLA CLARENSE A.S.D.	-	14	A.S.D.	VIDALENGO
H	15	F.C.D.	COLOGNO	-	16		DA DEFINIRE

3.2.2 DESIGNAZIONE DI DIRIGENTI-ARBITRI NEI CAMPIONATI E TORNEI AMATORI

Con riferimento al [Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 19 Settembre 2025](#), come riportato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 119 di pari data, si comunica che è stata estesa la possibilità, anche per i Campionati e i Tornei Amatori organizzati dai Comitati Regionali, che le relative funzioni arbitrali - comprensive di refertazione — possano essere esercitate da Dirigenti/ Arbitri scelti, in accordo tra le Società partecipanti alla gara, tra i Dirigenti tesserati per le Società stesse, in conformità con le prescrizioni del sopracitato Comunicato Ufficiale F.I.G.C.

3.2.3 PORTALE LND - PRATICA DI ADEGUAMENTO DA VOLONTARIO ANNUALE A VOLONTARIO BIENNALE

In conformità alla normativa vigente, che consente l'adeguamento del tesseramento volontario da annuale a biennale per gli/le atleti/e dilettanti, si comunica che è disponibile sul Portale LND una nuova pratica denominata "**Adeguamento Volontario da Annuale a Biennale**".

Accedendo alla nuova funzione, le Società potranno visualizzare l'elenco completo degli/delle atleti/e dilettanti attualmente tesserati/e con l'opzione volontario annuale.

Sarà quindi possibile selezionare l'opzione **volontario biennale** e procedere con l'adeguamento.

Si precisa che la possibilità di effettuare il tesseramento volontario biennale attraverso questa pratica è soggetta alle medesime disposizioni normative già previste da tutte le altre pratiche con tesseramento volontario biennale.

3.2.4 PREMIO DI TESSERAMENTO E FORMAZIONE TECNICA: PROROGA TERMINE PRESCRIZIONE PREMI S.S. 23/24

A seguito delle modifiche degli artt. 96 e 99 delle N.O.I.F intervenute con Comunicato Ufficiale N. 91/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

- Il diritto al "premio di tesseramento" maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al **28 febbraio 2026**
- Il diritto al "premio di formazione tecnica" maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al **28 febbraio 2026**

3.2.5 INTEGRAZIONE ORGANI TERRITORIALE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Con Comunicato Ufficiale n. 96/A F.I.G.C. del 24.11.2025, ripreso dal Comunicato Ufficiale n. 192 L.N.D. della medesima data, sono state disposte integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda il Comitato Regionale Lombardia, le nomine ufficializzate risultano le seguenti:

Delegazione Provinciale di Milano

– Sostituto Giudice Sportivo: Paolo Quinto Ugo MELIADÒ

(in sostituzione dei dimissionari Franco Portalupi e Ugo Novelli)

Delegazione Provinciale di Varese

– Sostituto Giudice Sportivo: Vito EPIFANI

3.2.6 VARIAZIONE DATA SORTEGGI ONLINE COPPA LOMBARDIA SECONDA CATEGORIA

Visto il Regolamento della Coppa Lombardia di Seconda Categoria, pubblicato con Comunicato Ufficiale C.R. Lombardia n. 17 del 02.09.2025, nel quale i sorteggi *online*, validi per determinare la società ospitante la gara unica dei sedicesimi di finale, erano previsti per il giorno 15.12.2025;

si comunica

che, al fine di uniformare le procedure alle altre manifestazioni di Coppa Lombardia delle categorie LND, il sorteggio stesso sarà effettuato, sempre in modalità *online*, giovedì 04.12.2025, alle ore 17.00.

Le Società che, all'esito della seconda fase eliminatoria - le cui classifiche saranno pubblicate martedì 02.12.2025 - risulteranno aventi diritto a prendere parte alla successiva fase, riceveranno nella giornata del 04.12.2025 il *link* necessario per prendere parte al sorteggio.

3.2.7 SVINCOLI PER INATTIVITA' ART.109 DILETTANTI

ACCOLTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società	Stato Pratica
2547745	BELLAVIA	FRANCESCO	28/04/2009	A.C.D. SEDRIANO	ACCOLTO
5068569	CARLUCCIO	DAVIDE	27/10/1999	ASD OSAL NOVATE	ACCOLTO
2663305	TAVECCHIA	LEONARDO	18/02/2009	ACCADEMY CALVAIRATE 1946	ACCOLTO
2534887	VIGNATI	FILIPPO PIETRO	18/09/2006	BARONA SPORTING 1971 SSD	ACCOLTO

RESPINTI

6830431	D'AURIA	ANIELLO	14/03/2003	GS PERO SSDARL	RESPINTO
Motivazione: Di competenza di altro dipartimento					

N.B. Le richieste di svincolo respinte non possono essere integrate una volta che sono state pubblicate nel Comunicato Ufficiale.

Qualora si intenda proseguire con la richiesta di svincolo, sarà necessario ripetere l'intera procedura in modo corretto.

3.2.8 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, “GIOVANI DILETTANTI”, “GIOVANI DI SERIE” E DEI “GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5”

Vista la documentazione depositata sul **portale LND** si dichiarano svincolati i seguenti calciatori/calciatrici:

Matric.	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
5419524	CELLARI	ALESSANDRO	18/09/1999	FOOTBALL C. MILANESE 1902
5365934	GERACI	GABRIELE	21/02/2000	SEDRIANO
2148850	TREVISAN	ALESSANDRO	14/05/2006	BARANZATESE 1948 POL.D.

3.2.11 UFFICIALIZZAZIONE NUMERAZIONE MAGLIE PERSONALIZZATE

Si allegano al C.U. n° 19 del CRL numerazioni/integrazioni di maglia fissa delle seguenti Società:

ECCELLENZA

- BARONA SPORTING 1971 SSD

PROMOZIONE

- A.S. C.O.B. 91

Si invitano le Società a specificare la distinzione fra i giocatori **titolari** e le **riserve** laddove venga utilizzata la numerazione personalizzata.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (C.U. 5 S.G.S. DEL 15.07.2025)

ACCOLTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società	Stato Pratica
3048753	CAROTENUTO	DOMENICO	26/01/2011	ASD AUSONIA ACADEMY	ACCOLTO
2523952	CASCINO	FILIPPO	25/09/2009	VIGOR MILANO A.S.D.	ACCOLTO
3025949	GRASSI	NICOLO'	07/12/2010	SEMPIONE HALF 1919 SSDSRL	ACCOLTO
2931093	MARCATO	LEONARDO	16/11/2010	SSD CENTRO SCHIAFFINO 1988 SRL	ACCOLTO
2932547	MAURO	FEDERICO	11/04/2011	ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.	ACCOLTO
3256425	MIELE	LUCA	17/06/2011	CUS BICOCCA SRL SSD	ACCOLTO
2842347	PASOTTI	ALESSANDRO	18/11/2009	POL.D. CITTA DI SEGRATE	ACCOLTO
3025219	POZZI	ALEKSEI	25/08/2009	G.S. VILLA S.S.D.R.L.	ACCOLTO
3743062	RAMIREZ PALMA	WILLIFER STANLEY	16/06/2010	U.S. SEGURO A.S.D.	ACCOLTO
4505706	TOMEIO	GIOSUE	29/07/2014	BARONA SPORTING 1971 SSD	ACCOLTO

RESPINTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
-----------	---------	------	-----------------	---------

2881969	MARCHESE	GIOVANNI FRANCESCO	03/10/2011	CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL	RESPINTO
Motivazione: Mancata ricevuta spedizione Racc/Pec alla Società N.B. L'invio in c/c non è da considerarsi valido come prova di invio richiesta alla società					

N.B. Le richieste di svincolo respinte non possono essere integrate una volta che sono state pubblicate nel Comunicato Ufficiale.

Qualora si intenda proseguire con la richiesta di svincolo, sarà necessario ripetere l'intera procedura in modo corretto.

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tipo	Data Inizio	Data Fine	Cat.
203	MILANO WINTER CUP	CIMIANO CALCIO	N	04/01/2026	05/01/2026	Eso II Anno Eso I Anno Pul II Anno Pul I Anno PC
210	COPPA D'INVERNO	SSD AUSONIA 1931	R	07/12/2025	24/05/2026	Eso Misti Pul Misti PC PA

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica **CIRCOLARE SGS N°17** della FIGC SGS Coordinamento Regionale Lombardia.

5. CALCIO FEMMINILE

5.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6. CALCIO A CINQUE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

MODALITA' PRENOTAZIONE INCONTRO CON IL DELEGATO PROVINCIALE PRESSO LE VOSTRE SOCIETA'

Per fissare un incontro con il Delegato Provinciale Davide Galofaro presso le Vostre Società è necessario collegarsi al seguente link

<https://figc-delegazione-di-milano.appointlet.com/>

selezionare giorno e orario e compilare i campi richiesti.

Al completamento della procedura dei dati sarà inviata una mail automatica con i dettagli.

Posso cancellare o modificare un appuntamento?

Sì, è possibile cancellare o modificare l'appuntamento autonomamente attraverso il tasto verde "Cancella / Reschedule" nella mail di conferma. In caso di Impossibilità che dovessero sopraggiungere a prenotazione confermata, si raccomanda di provvedere alla **Cancellazione** con cortese anticipo, onde permettere ad altre società di poter prenotare.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON LA DELEGAZIONE DI MILANO

SEGNALAZIONE E RICHIESTE VARIE

Per qualsiasi tipo di segnalazione o richiesta alla Delegazione si prega di aprire un ticket all'interno della propria area società LND utilizzando i passaggi sotto riportati:

1. ACCEDERE AL PORTALE SOCIETA' LND – www.iscrizioni.lnd.it – UTILIZZANDO LE PROPRIE CREDENZIALI
2. CLICCARE SUL TASTO "HOME"
3. CLICCARE SUL TASTO "APERTURA SEGNALAZIONE"
4. ALL'APERTURA DELLA PAGINA COMPILARE TUTTI I SEGUENTI CAMPI:
 - OGGETTO
 - PRIORITÀ (INDICARE: NORMALE O MEDIA – ALTA: SOLO IN CASO DI URGENZE)
 - COMITATO – SELEZIONARE "PROVINCIALE" (sarà cura della Delegazione, nel caso in cui il caso non sia di sua competenza, ridistribuire la richiesta)
 - SELEZIONARE POI "MILANO"
 - SELEZIONARE L'AREA
 - SOTTOAREA: a scelta – Non Obbligatoria ma preferibile
 - TESTO (come fosse un'e-mail)
 - ALLEGATI: eventualmente inserire degli allegati a supporto della stessa segnalazione
5. CLICCARE SUL TASTO "CONFERMA"

6. MONITORARE LA RISPOSTA IN:

- ACCEDERE AL PORTALE SOCIETÀ LND – www.iscrizioni.lnd.it – UTILIZZANDO LE PROPRIE CREDENZIALI
- CLICCARE SUL TASTO “HOME”
- CLICCARE SU “STORICO SEGNALAZIONI”
- CLICCARE SULLA LINEA CORRISPONDENTE ALLA SEGNALAZIONE

L'indirizzo e-mail del.milano@lnd.it rimane attivo solo per esplicite richieste da parte della Delegazione.

Le segnalazioni effettuate tramite Ticket da Area Società hanno la priorità rispetto alla posta elettronica.

Al seguente link è disponibile la guida per l'apertura dei ticket con le immagini a supporto

[Procedura Apertura Segnalazioni Portale LND.pdf](#)

PRONTO AIA

Si ricorda alle Società che il servizio di **Pronto AIA** per le competizioni gestite dalla Delegazione di Milano è
327 5722611

INTEGRAZIONE ORGANI TERRITORIALE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Con Comunicato Ufficiale n. 96/A F.I.G.C. del 24.11.2025, ripreso dal Comunicato Ufficiale n. 192 L.N.D. della medesima data, sono state disposte integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda il Comitato Regionale Lombardia, le nomine ufficializzate risultano le seguenti:

Delegazione Provinciale di Milano

– Sostituto Giudice Sportivo: Paolo Quinto Ugo MELIADÒ

(in sostituzione dei dimissionari Franco Portalupi e Ugo Novelli)

7.1.1 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 (B7) – RITIRO SQUADRA

Si rende noto che la Società **A.C.D. NUOVA BOLGIANO** ha comunicato a mezzo e-mail in data 26 novembre 2025 il ritiro della propria squadra dal campionato di **ALLIEVI UNDER 16 (B7)** Girone **H**. Pertanto le squadre che dovranno incontrare la Società medesima osserveranno un **TURNO** di **RIPOSO**.

7.1.2 PROGRAMMAZIONE GARA – DELIBERA CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

Di seguito si pubblica la programmazione d'ufficio a seguito di delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale pubblicata sul C.U. 49 del C.R.L.:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 MILANO (J7)

GIRONE C

ORATORIO MARIA REGINA ASD PIO XI SPERANZA
PIOLTELLO

PARROCCHIALE MARIO RIVETTA
VIA BEATO ANGELICO 1

DATA ORA
09/12/25 20:30 6A

7.1.3 APPROVAZIONE TORNEI

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tipo	Data Inizio	Data Fine	Categoria
43	1° TORNEO DI NATALE	ACD FROG MILANO	P	30/11/2025	08/12/2025	Esor. II Anno Esor. I Ann Pul. I Anno
44	NOVEMBER CUP	U.S. SEGURO	P	30/11/2025	30/11/2025	PC
45	4° TORNEO DI NATALE 2025	S.S.D. BAGGIO SECONDO	P	20/12/2025	20/12/2025	Esor. I Anno Pul. II Anno
46	WINTER CUP	U.S. SETTIMO MILANESE	P	14/12/2025	14/12/2025	Pul. II Anno Pul. I Anno
47	2° TORNEO WINTER CUP GIALLOBLU	ACD MACALLESSE 1927	P	14/12/2025	20/12/2025	Pul. II Anno Pul. I Anno PC

Tipo: **P** = Provinciale **R** = Regionale

7.1.4 REFERTI E/O DATE RECUPERO NON PERVENUTE

Di seguito l'elenco delle gare delle categorie Esordienti e Pulcini di cui non sono pervenuti i referti.

Si ricorda che i referti completi (riepilogo ed entrambe le distinte) dovranno essere caricati in un unico allegato nell'apposito [Portale Servizi LND](#), sezione Programmazione Gare → **Caricamento Referti entro 10 giorni dalla disputa della gara.**

[E7] -ESORDIENTI 9>9 12 anni MI			
gara	data	girone	giornata
MILANO ARENA SPORT SQ.B – CIMIANO CALCIO SQ.C	16/11/2025	13	07/A
A.C. MILAN – REAL TREZZANO	16/11/2025	01	07/A
[D7] -ESORDIENTI 9>9 11 anni MI			
gara	data	girone	giornata
TRIESTINA 1946 SQ.B – CENTRO SCHUSTER	16/11/2025	20	07/A
[N7] -ESORDIENTI MISTI 9>9 AUT MI			
gara	data	girone	giornata
CIRCOLO GIOVANILE BRESCO – RONDINELLA ASD 1955	09/11/2025	30	06/A
[P7] -PULCINI 7>7 10 anni MI			
gara	data	girone	giornata
CB ACADEMY SSD – RHODENSE SQ.B	08/11/2025	38	06/A
TRIESTINA 1946 – VIGHIGNOLO SQ.B	15/11/2025	43	07/A
PRO NOVATE – AFFORESE SQ.B	15/11/2025	47	07/A
[R7] -PULCINI 7>7 9 anni MI			
gara	data	girone	giornata
FC PADERNO DUGNANO – SAN CRISOSTOMO	11/10/2025	62	02/A
FC PADERNO DUGNANO – FC CINISELLO SQ.B	15/11/2025	62	07/A
PRO NOVATE – REAL CRESCENZAGO	15/11/2025	58	07/A

Variazione Gare – PER TUTTO IL CAMPIONATO

SECONDA CATEGORIA MILANO (EE)

GIRONE P	
La Società A.S.D. NUOVA REAL	Disputerà le gare casalinghe di campionato -alle ore 14.30 (a far data dal 07/12/25) - O.U. -alle ore 15.30 (a far data dal 29/03/26) - O.U. stesso campo e giorno.

TERZA CATEGORIA MILANO (37)

GIRONE A	
La Società A.I.C.S. OLMI MUGGIANO	Disputerà le gare casalinghe di campionato INDISTINTAMENTE: Campo n° 1 (c.c. 3) e n° 2 (c.c. 2766) E.A. entrambi siti presso il: C.S. A.I.C.S. OLMI, MILANO (MI) – VIA DEGLI ULIVI 8

8. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA MILANO VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE M

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	13 A	LONGOBARDA 2010 A.S.D.	VISCONTINI		15:00	14:30	COM."S.PERTINI"N.2 (E.A.) VITTUONE QUARTIERE LEONARDO DA VINCI
21/12/2025	15 A	LONGOBARDA 2010 A.S.D.	ORATORIANA VITTUONE ASD		15:00	14:30	COM."S.PERTINI"N.2 (E.A.) VITTUONE QUARTIERE LEONARDO DA VINCI

GIRONE P

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/11/2025	12 A	RONDINELLA ASD 1955	DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY	16/11/2025	20:45	14:30	C.S. COMUNALE BOLLATE FRAZ. CASSINA NUOVA VIA OGLIO,1/3
30/11/2025	14 A	PIOLTELLESE 1967 FCD ASD	POLISPORTIVA CGB SSDRL		15:00	14:30	
07/12/2025	15 A	NUOVA REAL ASD	FOOTBALL SESTO 2025 ASD		14:30	18:30	

GIRONE Q

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	12 A	VIRTUS ROMANA CALCIO ASD	ZETA MILANO F.C. ASD		16:20	14:30	
07/12/2025	13 A	ZETA MILANO F.C. ASD	MILANESE CORVETTO 1920ASD		20:30	12:00	
14/12/2025	14 A	MILANESE CORVETTO 1920ASD	CASARILE		16:00	14:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE Q - 10 Giornata - A			
CORSICO ASD	- TRIESTINA 1946	-	R
(1) REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	- CESANO BOSCONI IDROSTAR	-	R

(1) - disputata il 26/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE M - 11 Giornata - A				GIRONE Q - 11 Giornata - A			
FURATO	- CALCIO BONOLA	2 - 2		BAGGESE CALCIO	- ROMANO BANCO C.S. ASD	2 - 2	
LONGOBARDA 2010 A.S.D.	- FOOTBALL CLUB SEDRIANO	1 - 4		CASARILE	- SPORT CLUB VERCELLESE 192	2 - 0	
MARCALLESE A.S.D.	- ORATORIANA VITTUONE ASD	6 - 0		CESANO BOSCONI IDROSTAR	- SEGURO A.S.D.	1 - 2	
M7 A.S.D.	- CONCORDIA	3 - 0		FRECCIA AZZURRA 1945	- FC VIGE MILANO A.S.D.	1 - 0	
OSSONA A.S.D.	- ORATORIO SAN GAETANO C.S.	2 - 1		NEVADA CALCIO	- MILANESE CORVETTO 1920ASD	4 - 2	
PERO S.S.D.A R.L.	- CASOREZZO	1 - 1		NUOVA TREZZANO ASD	- REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	0 - 1	
VIGHI 1967	- CUGGIONO	3 - 1		TRISTINA 1946	- VIRTUS ROMANA CALCIO ASD	4 - 1	
VILLAPIZZONE C.D.A.	- VISCONTINI	2 - 1		ZETA MILANO F.C. ASD	- CORSICO ASD	3 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE P - 13 Giornata - A		
DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY	- CITTA DI BRUGHERIO	1 - 0
GERARDIANA MONZA	- PIOLTELLESE 1967 FCD ASD	3 - 1
MARTESANA CALCIO ASD	- FOOTBALL SESTO 2025 ASD	3 - 1
NUOVA REAL ASD	- RONDINELLA ASD 1955	3 - 2
PIO XI SPERANZA	- CITTA DI CINISELLO A.S.D.	1 - 0
POLISPORTIVA CGB SSDRL	- CUS BICOCCA SRL SSD	4 - 2
REAL MILANO	- SAN GIORGIO 1980 A.S.D.	1 - 0
SERENISSIMA S.PIO X	- JUVENILIA SPORT CLUB	1 - 4
SOLESE A.S.D.	- COLOGNO	3 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2025

GANDINI MATTIA (SERENISSIMA S.PIO X)

Allontanato per comportamento ripetutamente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA FINO AL 11/12/2025

BRANCACCIO STEFANO (RONDINELLA ASD 1955)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FELLONI ALESSANDRO (JUVENILIA SPORT CLUB)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

CABRIA LORIS (SERENISSIMA S.PIO X)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARTELLI CHRISTIAN (CESANO BOSCONI IDROSTAR)

VERONI FEDERICO (MILANESE CORVETTO 1920ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIGLIONI FEDERICO (SAN GIORGIO 1980 A.S.D.)

RAINONE EDOARDO FRANCES (SOLESE A.S.D.)

DI PLACIDO SIMONE (TRISTINA 1946)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POZZI LUCA (BAGGESE CALCIO)
ARIBONI RICCARDO (FRECCIA AZZURRA 1945)
COLOMBO SIMONE (OSSONA A.S.D.)
BIROLINI ADRIANO (VISCINTINI)

PACE DAVIDE (FC VIGEVANO A.S.D.)
OLGIATI RICCARDO (MARCALESE A.S.D.)
DI MARTINO DANIELE (PERO S.S.D.A.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI MAGGIO SIMONE	(BAGGESE CALCIO)	SPADAFORA LORENZO	(CALCIO BONOLA)
MARTELLI CHRISTIAN	(CESANO BOSCONI IDROSTAR)	MATTIA	(CESANO BOSCONI IDROSTAR)
SOTO BELTRAN GIUSEPPEOWEN	(COLOGNO)	SANFELICI ANDREA	(CONCORDIA)
ALONGI ALESSANDRO	(DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY)	GARAVAGLIA LUCA	(FRECCIA AZZURRA 1945)
VIVALDI MATTEO	(FRECCIA AZZURRA 1945)	CARUCCI ANDREA	(JUVENILIA SPORT CLUB)
COLOMBO GIACOMO	(LONGOBARDA 2010 A.S.D.)	GUEYE OMAR DIAGNE	(MARTESANA CALCIO ASD)
GIANNI DANILO	(NEVADA CALCIO)	CEFALI ANDREA	(ORATORIO SAN GAETANO C.S.)
DI SALVO DAVIDE	(PIOTTELLESE 1967 FCD ASD)	LOVATI ANDREA	(REAL BASIGLIO MILANO 3 SS)
ZERBI LUCA	(SAN GIORGIO 1980 A.S.D.)	ROMANO FEDERICO FIORE	(SEGURO A.S.D.)
DE FILIPPIS GABRIELE	(SOLESE A.S.D.)	MARTELLI THOMAS	(TRIESTINA 1946)
		GIANOLA ALBERTO	

TERZA CATEGORIA MILANO

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RECUPERO PROGRAMMATO

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	10 A	A.I.C.S. OLMI-MUGGIANO	VICTORIA MMVII A.S.D.	16/11/2025	20:30	15:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/11/2025	10 A	STELLA AZZURRA 56	ODI TURRO ASD	16/11/2025	21:00	15:30	

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2025	13 A	VIRTUS CESANO BOSCONI MP	A.I.C.S. OLMI-MUGGIANO	07/12/2025	14:30		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	12 A	FC PADERNO DUGNANO	NUOVA CORMANO CALCIO		15:30		C.S. COMUNALE - CAMPO N.1 VAREDO VIALE BRIANZA, 150

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/12/2025	13 A	ENOTRIA 1908 SSDARL	REAL CARUGATE	07/12/2025	21:00	08:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 9 Giornata - A			
ENOTRIA 1908 SSDARL	- CAVALLINO BIANCO	-	R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 10 Giornata - A			
AMBROSIANO DUGNANO	- NUOVA AMATESE CALCIO	2 - 1	R
(1) BOLLATESE	- FC PADERNO DUGNANO	-	

(1) - disputata il 26/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A				GIRONE B - 11 Giornata - A			
FUTSEI MILANO ASD	- A.I.C.S. OLMIGLIANO	3 - 6		AGAPE	- ALDINI S.S.D.A.R.L.	3 - 1	
GIOVENTU MILANO ASD	- CALCIO LACCHIARELLA	0 - 1		AMBROSIANO DUGNANO	- CORNAREDESE 1960	2 - 0	
LACCHIARELLA 1963 ASD	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	0 - 4		FC PADERNO DUGNANO	- NOVESE GUNNERS ASD	1 - 0	
VELASCA	- VISCONTI	1 - 3		FORNARI SPORT	- LA BENVENUTA	0 - 6	
VICTORIA MMVII A.S.D.	- BAGGIO SECONDO	0 - 0		J.CUSANO 1913 ASD	- BOLLATESE	6 - 2	
VIRTUS ABBIAIENTE E OZZER	- SPORTING C.B.	3 - 0		MOJAZZA CALCIO	- NUOVA CORMANO CALCIO	1 - 0	
VIRTUS CESANO BOSCONI MP	- CONCEPT FOOTBALL CLUB ASD	1 - 2		NOVELLA CALCIO U.S. ASD	- NUOVA AMATESE CALCIO	1 - 0	

GIRONE C - 11 Giornata - A			
ABANELLA MILANO	- ORATORIO MARIA REGINA ASD	1 - 4	
AL 2 SPORT	- LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.	4 - 2	
ARTEMIDE FOOTBALL CLUB	- REAL CARUGATE	3 - 3	
(1) ENOTRIA 1908 SSDARL	- FUSION MULTISPORT	6 - 2	
NUOVA BOLGIANO	- CAVALLINO BIANCO	1 - 1	
SANT'AMBROEUS F.C.	- STELLA AZZURRA 56	3 - 0	
YOUSPORT A.S.D. ETS	- ODI TURRO ASD	1 - 2	

(1) - disputata il 24/11/2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 120,00 NUOVA BOLGIANO

Per comportamento gravemente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro. All'uscita dell'impianto sportivo un sostenitore della squadra di casa seguiva il direttore di gara con un bastone con intenti minacciosi mentre si recava alla propria vettura

Euro 90,00 GIOVENTU MILANO ASD

Per aver rivolto ripetute offese all'arbitro da parte dei propri giocatori dall'interno dello spogliatoio con forti percussioni sulla porta dello stesso.

Euro 70,00 NOVESE GUNNERS ASD

Per comportamento gravemente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 50,00 NUOVA BOLGIANO

Per mancata assistenza all'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BRUGNANO DANIELE (NUOVA BOLGIANO)

Espulso per aver trattenuto l'arbitro per un braccio e aver proferito verso lo stesso frasi ingiuriose e di scherno.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZANELLA GUIDO (FUTSEI MILANO ASD)

Espulso per aver rivolto all'arbitro diverse frasi ingiuriose con tono aggressivo

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPOREALE DAVID (AMBROSIANO DUGNANO)
VIOLA ANDREA (LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.)

ROSSI ALESSANDRO (GIOVENTU MILANO ASD)
QUARTI TOMMASO MARIA (NOVESE GUNNERS ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUO DAVIDE HANG CHE (FORNARI SPORT)
ARCURI GIUSEPPE (STELLA AZZURRA 56)

CONTILLI LORENZO (NUOVA BOLGIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARIGLIANO ANTONIO (NOVESE GUNNERS ASD)

Al termine della gara mentre usciva dal terreno di gioco rivolgeva all'arbitro ripetute frasi ingiuriose

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHECCACCI ANDREA (BAGGIO SECONDO)
GISMUNDI GABRIELE JULIO (LACCHIARELLA 1963 ASD)
CARDOZO GONZALEZ (VISCONTI)
GONZALO JAVIER

CASNEDA FEDERICO (LACCHIARELLA 1963 ASD)
CASABURI ALESSANDRO (TRIAL ROZZANO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DOSSI MATTEO (ABANELLA MILANO)
TRAORE MOHAMED (ABANELLA MILANO)
VARGAS MIRKO GIOVANNI (AMBROSIANO DUGNANO)
ZANELLA GUIDO (FUTSEI MILANO ASD)
COPPOLA LORENZO (MOJAZZA CALCIO)
BONVINO MATTIA (NUOVA AMATESE CALCIO)
DIERISI MANUEL LORENZO (ODI TURRO ASD)
FIORIN SERGIO ANTONIO (VELASCA)

SANCHEZ JARAMILLO (ABANELLA MILANO)
ARNOLD FABRIZIO (AMBROSIANO DUGNANO)
DI TURI LUCA (CONCEPT FOOTBALL CLUB ASD)
SALETTI RICCARDO (J.CUSANO 1913 ASD)
LLAPI MATTEO (NOVESE GUNNERS ASD)
CAMARE DIEGO (NUOVA CORMANO CALCIO)
VIGLIANTE MARCO (TRIAL ROZZANO A.S.D.)
FINELLI CRISTIAN

GARE DEL 24/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RISO ANTONIO (ENOTRIA 1908 SSDARL)

GARE DEL 25/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORTES DOS REIS GIANNY (AMBROSIANO DUGNANO)

JUNIORES UNDER 19 MILANO VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	13 A	ARCA	ZETA MILANO F.C. ASD		18:00	16:45	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/12/2025	12 A	VIGOR F.C. A.S.D.	C.O.B. 91	06/12/2025	20:30	15:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A				GIRONE B - 10 Giornata - A			
ACCADEMIA MILANO CALCIO S	- VICTORIA MMVII A.S.D.	1 - 3	D	BOLLATESE	- POL. CASSINA NUOVA ASD	0 - 8	
ARCA	- IRIS 1914	1 - 2		CALCIO BONOLA	- C.O.B. 91	0 - 5	
BAGGIO SECONDO	- CORSICO ASD	2 - 4		PRO NOVATE	- SEGURO A.S.D.	2 - 0	
CALCIO LACCHIARELLA	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	-		QUINTO ROMANO A.S.D.	- GARIBALDINA 1932	2 - 1	
CB ACADEMY SSD ARL	- LOCATE C.S. A.S.D.	2 - 0		VIGHIGNOLO	- SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL	3 - 0	
ZETA MILANO F.C. ASD	- BUCCINASCO	1 - 0		(1) VIGOR F.C. A.S.D.	- POLISPORTIVA OR.PA.S.	10 - 2	
ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.	- FRECCIA AZZURRA 1945	5 - 1		VILLAPIZZONE C.D.A.	- ARDOR BOLLATE POL. ASD	2 - 2	

(1) - disputata il 24/11/2025

GIRONE C - 10 Giornata - A		
COLOGNO	- CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL	2 - 1
NIGUARDA CALCIO	- PIO XI SPERANZA	6 - 1
(1) ORATORIO MARIA REGINA ASD	- CITTA DI CINISELLO A.S.D.	6 - 1
PIOLTELLESE 1967 FCD ASD	- J.CUSANO 1913 ASD	3 - 0
SANT'AMBROEUS F.C.	- AGRISPORT	3 - 3
SUPREMA ODB SCHIAFFINO	- CUS BICOCCA SRL SSD	3 - 3

(1) - disputata il 23/11/2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/11/2025 CALCIO LACCHIARELLA - TRIAL ROZZANO A.S.D.

Deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di ricorso ritualmente notificato dalla società ASD CALCIO LACCHIARELLA, e letto il contenuto del medesimo, il quale verte sull'utilizzo da parte della società TRIAL ROZZANO ASD di n. 5 (cinque) calciatori "fuori quota" anziché dei n. 4 (quattro) nati dal 1° gennaio 2005 in poi come previsto dalla vigente normativa per la corrente stagione sportiva (si veda, sul punto, il C.U. n. 1 del 4 luglio 2025 emesso dalla Delegazione Provinciale di Milano), dagli atti ufficiali di gara risulta che la società TRIAL ROZZANO ha effettivamente utilizzato, per tutta o per parte della gara in esame, n. 5 (cinque) calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Nello specifico, la società TRIAL ROZZANO ha schierato fin dall'inizio della gara i seguenti calciatori "fuori quota": - ACCORSI JACOPO VITTORIO, nato il 14 maggio 2006, poi sostituito al minuto 14 (quattordici) del secondo tempo regolamentare; - MINOTTI MATTEO, nato il 9 dicembre 2006, poi sostituito al minuto 25 del secondo tempo regolamentare; - FERRANTE MATTEO, nato il 21 aprile 2006.

Venivano poi utilizzati dalla TRIAL ROZZANO, come subentranti, i seguenti calciatori: - MANNI EDOARDO, nato l'8 gennaio 2006, subentrato al minuto 1° del secondo tempo regolamentare; - MARIANO LUCA, nato il 5 maggio 2006, subentrato al minuto 14 (quattordici) del secondo tempo regolamentare al già menzionato ulteriore fuori quota ACCORSI JACOPO VITTORIO.

Per quanto sopra, la società TRIAL ROZZANO ASD utilizzava nel corso della gara in oggetto n. 5 (cinque) calciatori "fuori quota" così contravvenendo alla normativa vigente che consente la partecipazione alle gare della categoria Juniores U19 di un massimo di n. 4 (quattro) calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2005 in poi.

Per l'effetto, il ricorso proposto dalla società ASD CALCIO LACCHIARELLA risulta fondato e la gara giocata irregolarmente ai sensi dell'art.10 comma 6 del C.G.S.

Alla luce di quanto esposto, il Giudice Sportivo

DELIBERA

- a) di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD CALCIO LACCHIARELLA;
- b) di comminare alla società TRIAL ROZZANO ASD la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 C.G.S.
- c) di comminare al dirigente della società TRIAL ROZZANO ASD sig. CAPITELLI ANDREA MARIO la sanzione dell'inibizione sino al 24 dicembre 2025 per la responsabilità oggettiva derivante dal proprio ruolo e dall'aver permesso l'utilizzo nel corso della gara in oggetto di calciatori "fuori quota" in misura eccedente rispetto a quanto concesso dalla normativa in vigore.
- d) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

In ogni caso, per le sanzioni disciplinari emesse nel corso della gara, si veda l'apposita sezione contenuta nel presente C.U.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

PERDITA DELLA GARA:

TRIAL ROZZANO
(Vedi Delibera)

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 ZETA MILANO F.C. ASD

Per introduzione ed utilizzo, all'inizio della partita e del secondo tempo regolamentare, di fumogeni che riducevano la visibilità.

Euro 70,00 BUCCINASCO

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 50,00 BUCCINASCO

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei calciatori avversari

Euro 20,00 CALCIO LACCHIARELLA

per ritardata presentazione della distinta, che ha determinato il ritardo nell'inizio della gara.

Euro 20,00 CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL

per aver riportato in distinta in modo errato il nominativo del calciatore NECTARIE ANDREI, invertendo il nome e il cognome.

Euro 20,00 ZETA MILANO F.C. ASD

per mancanza cartelli numerati per la sostituzione calciatori.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2025

CAPITELLI ANDREA MARIO (TRIAL ROZZANO A.S.D.)

Per le motivazioni meglio esposte in delibera.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PALUSHI XHOVANI (BUCCINASCO)

Per avere, in seguito ad un fischio del direttore di gara e all'esibizione dell'espulsione, proferito espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro e tentato l'aggressione, evitata solamente dal tempestivo intervento di un altro calciatore della società BUCCINASCO. Ulteriormente, per avere, al termine della gara e al rientro negli spogliatoi, a seguito delle richieste spiegazioni in merito all'espulsione, proferito ulteriori espressioni ingiuriose e irraguardose nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO DANIELE (BUCCINASCO)

PALLADINO DANIELE
MARIA

(GARIBALDINA 1932)

MICCHETTI NICCOLO (SUPREMA ODB SCHIAFFINO)

GIORGETTI MATTEO
MANLIO

(VILLAPIZZONE C.D.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZIPPO GIACOMO LUIGI (C.O.B. 91)

TONON CHRISTIAN

(CORSICO ASD)

PALLADINO DANIELE
MARIA (GARIBALDINA 1932)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAMPEN ORELLANA (J.CUSANO 1913 ASD)

ELGAMAL ABDELRAHMAN (PIOLTELLESE 1967 FCD ASD)

CRISTOPHER ANDR

GRAVINA GABRIELE (PIOLTELLESE 1967 FCD ASD)

ORTUSO GABRIELE

(SUPREMA ODB SCHIAFFINO)

GARE DEL 23/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEZZANI CESARE

(CITTA DI CINISELLO A.S.D.)

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	11 A	TRIAL ROZZANO A.S.D.	ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.	30/11/2025	20:30	09:15	
14/12/2025	13 A	FUTSEI MILANO ASD	REAL TREZZANO		10:30	11:00	C.S.COMUNALE "G.GALLANA" CISLIANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	11 A	QUINTO ROMANO A.S.D.	SEMPIONE HALF 1919 SSDSRL	30/11/2025	18:00	11:30	
30/11/2025	11 A	FC PADERNO DUGNANO	PRO NOVATE		10:30		C.S.COMUNALE - CAMPO N.2 (E.A) VAREDO VIALE BRIANZA N.150
03/12/2025	9 A	FC PADERNO DUGNANO	VIGOR F.C. A.S.D.	16/11/2025	16:00	10:30	C.S. COMUNALE - CAMPO N.1 VAREDO VIALE BRIANZA,150
06/12/2025	12 A	VIGOR F.C. A.S.D.	SEMPIONE HALF 1919 SSDSRL	07/12/2025	15:45	11:15	
07/12/2025	12 A	TRIESTINA 1946	FC PADERNO DUGNANO		11:15	16:15	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	11 A	RODANO FOOTBALL CLUB ASD	SESTO 2012 SSD A R.L.		09:30	10:00	
04/12/2025	9 A	RONDINELLA ASD 1955	SESTO 2012 SSD A R.L.	16/11/2025	15:00	11:15	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A				GIRONE B - 10 Giornata - A			
BUCCINASCO	- CITTA DI OPERA SSD ARL	4 - 0		AFFORESE G.S.D.	- QUINTO ROMANO A.S.D.	3 - 2	
CASORATE PRIMO A.C. ASD	- REAL TREZZANO	0 - 3		ARCA	- CALCIO BONOLA	5 - 2	
DEVILS	- MILANO FOOTBALL ACADEMY	1 - 2		BAGGIO SECONDO	- FC PADERNO DUGNANO	13 - 1	
FC VIGE MILANO A.S.D.	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	1 - 1		PRO NOVATE	- VISCONTINI	-	D
FUTSEI MILANO ASD	- IRIS 1914	1 - 7		(1) SEMPIONE HALF 1919	- GARIBALDINA 1932	2 - 1	
ROMANO BANCO C.S. ASD	- LA SPEZIA CALCIO	5 - 1		SSDSRL			
ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.	- ROSATESE	3 - 0		TRIESTINA 1946	- VILLAPIZZONE C.D.A.	0 - 3	
				VIGOR F.C. A.S.D.	- OSAL NOVATE	5 - 3	

(1) - disputata il 22/11/2025

GIRONE C - 10 Giornata - A			
C.O.B. 91	- CUS BICOCCA SRL SSD	4 - 1	
CITTA DI CINISELLO A.S.D.	- NIGUARDA CALCIO	4 - 0	
(1) LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.	- RONDINELLA ASD 1955	8 - 0	
MACALLES 1927	- RODANO FOOTBALL CLUB ASD	7 - 1	
(2) REAL MILANO	- CIRCOLO GIOVANILE BRESCO	0 - 1	
ROGOREDO 1984 A.S.D.	- POLISPORTIVA OR.PA.S.	3 - 6	
SESTO 2012 SSD A R.L.	- AGRISPORT	13 - 0	

(1) - disputata il 25/11/2025

(2) - disputata il 22/11/2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/12/2025

MAZZINI MARCO (CIRCOLO GIOVANILE BRESCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

WILLIM ALESSANDRO (GARIBALDINA 1932)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUSSO CHRISTIAN (REAL MILANO)

GARE DEL 23/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 23/11/2025 PRO NOVATE - VISCONTINI

Visti gli atti ufficiali di gara, dai quali risultano accuratamente descritti i fatti a fondamento della presente delibera; Rilevato che la gara in oggetto è stata sospesa definitivamente al minuto 51 (cinquantuno) del secondo tempo di gioco, a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti plurimi calciatori di ambedue le società per alcuni minuti e a vario titolo, per le cui sanzioni si veda l'apposita sezione del presente C.U.

Considerato che il direttore di gara ha individuato solo parzialmente i calciatori responsabili della rissa, tra i quali si segnalano gli atleti KHEDR AHMED ATEF TAHA e LOPEZ DIAZ JONATHAN, peraltro destinatari degli opportuni provvedimenti disciplinari, non riuscendo invece ad identificare con altrettanta precisione le diverse responsabilità degli ulteriori partecipanti i quali, nonostante il tempestivo intervento dei dirigenti di ambedue le società inteso a riportare la calma, continuavano nei confronti e nelle minacce reciproche.

Dato atto che i tentativi di riportare la situazione alla tranquillità non hanno permesso di portare a termine la gara, posto che a seguito del tentativo di riposizionamento dei calciatori in campo, questi - di entrambe le società - riprendevano la rissa nel momento in cui si accorgevano che i calciatori espulsi, per come sopra meglio individuati, si riavvicinavano minacciosamente all'uscita dal terreno di gioco.

Il direttore di gara, alla luce della situazione de facto, ha constatato l'impossibilità di portare a termine l'incontro e deciso di sospenderlo in via definitiva a decorrere dal minuto 51 (cinquantuno) del secondo tempo di gioco.

Per consolidata giurisprudenza, quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle società in ordine ai fatti o alle situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art. 10 comma 3 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le società interessate.

Per questi motivi, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

a) di comminare alle società PRO NOVATE e VISCONTINI la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto.

b) di comminare ad entrambe le società la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 50,00 in quanto responsabili dei fatti suindicati che hanno visto coinvolti a vario titolo parecchi calciatori presenti in campo, di cui solo alcuni identificati e destinatari dei relativi provvedimenti disciplinari;

c) di comminare ad entrambe le società la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 50,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto protagonisti i propri sostenitori in concomitanza con la rissa innescatasi al momento dell'uscita dei calciatori espulsi dal terreno di gioco.

d) di squalificare per n. 4 (quattro) gare il calciatore KHEDR AHMED ATEF TAHA (peraltro espulso) per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, consistito in vigoroso spintonamento e sputo, nonché per ingiurie rivolte nei confronti di un calciatore avversario;

e) di squalificare per n. 3 (tre) giornate il calciatore LOPEZ DIAZ JONATHAN ALEXANDER (anch'egli espulso) per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, consistito in uno schiaffo al volto.

f) di dare atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del presente C.U.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

PRO NOVATE
(Vedi Delibera)

VISCONTINI
(Vedi Delibera)

AMMENDA

Euro 60,00 RODANO FOOTBALL CLUB ASD
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 50,00 PRO NOVATE
Per rissa fra propri calciatori e calciatori avversari

Euro 50,00 PRO NOVATE
Per rissa fra propri sostenitori e sostenitori avversari

Euro 50,00 VISCONTINI
Per rissa fra propri sostenitori e sostenitori avversari

Euro 50,00 VISCONTINI
Per rissa fra propri calciatori e calciatori avversari

Euro 20,00 MACALLES 1927
per doccia fredda nello spogliatoio dell'arbitro

Euro 20,00 VISCONTINI
per ritardata presentazione della distinta e dei relativi documenti, che ha comportato il ritardo nell'inizio della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2025

IRIDE EDUARDO (ROGOREDO 1984 A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

KHEDR AHMED ATEF TAHA (PRO NOVATE)

Si veda, per le motivazioni, l'opportuna delibera relativa alla gara in oggetto.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CALDERONE MATTEO (C.O.B. 91)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

NARDELLI LORENZO (PRO NOVATE)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

MAGNAGHI RICCARDO (TRIESTINA 1946)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

LOPEZ DIAZ JONATHAN (VISCONTINI)
ALEXAN

Per le motivazioni, si veda l'opportuna delibera relativa alla gara in oggetto.

NDREKA ROBERTO (ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICERNO RICCARDO (AFFORESE G.S.D.)

ADDARIO GABRIELE (CASORATE PRIMO A.C. ASD)

FIORINO DANIELE (IRIS 1914)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LA BELLA FABIO (CITTA DI OPERA SSD ARL)

ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	13 A	SPORTING C.B.	IRIS 1914		11:15	14:45	

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	11 A	VISCONTINI	POLISPORTIVA OR.PA.S.	29/11/2025	11:15	11:00	
06/12/2025	12 A	CALCIO BONOLA	VISCONTINI		10:15	16:15	

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	11 A	MEDIGLIESE	REAL CRESCENZAGO		18:30	10:30	
10/12/2025	12 A	FATIMATRACCIA	FUTURA CALCIO PESCHIERA B	06/12/2025	20:00	10:30	
13/12/2025	13 A	MEDIGLIESE	ROGOREDO 1984 A.S.D.		16:30	10:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 9 Giornata - A			
SANGIULIANO CVS A R.L.	- MACALLESI 1927	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - A			
(1) LA SPEZIA CALCIO	- VICTORIA MMVII A.S.D.	1 - 1	D
REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	- CB ACADEMY SSD ARL	0 - 5	
ROGOREDO 1984 A.S.D. SQ.B	- GIUSSAGO CALCIO 1973	2 - 3	
ROSATESE	- DEVILS	-	
(1) SIZIANO LANTERNA	- MILANO FOOTBALL ACADEMY	0 - 6	
TRIAL ROZZANO A.S.D.	- FC VIGE MILANO A.S.D.	6 - 0	

(1) - disputata il 23/11/2025

GIRONE E - 10 Giornata - A			
(1) CESANO BOSCONI	- BUCCINASCO	-	R
IDROSTAR			
(2) ROMANO BANCO C.S. ASD	- MILANO ARENA SPORT SSDARL	7 - 0	Y

(1) - disputata il 26/11/2025

(2) - disputata il 16/11/2025

GIRONE F - 10 Giornata - A			
AFFORESE G.S.D.	- PRO NOVATE	3 - 1	
CALCIO BONOLA	- C.O.B. 91	0 - 0	
GARIBOLDINA 1932	- ARDOR BOLLATE POL. ASD	0 - 4	
LEONE XIII SPORT	- SEMPIONE HALF 1919 SSDSRL	7 - 0	
POLISPORTIVA OR.PA.S.	- TRIESTINA 1946 SQ.B	0 - 3	
VILLAPIZZONE C.D.A.	- SESTO 2012 SSD A R.L.SQ.B	3 - 1	

GIRONE G - 10 Giornata - A			
(1) BRESSO CALCIO S.R.L.	- SESTO 2012 SSD A R.L.	3 - 0	
CENTRO SCHUSTER A.S.D.	- J.CUSANO 1913 ASD	3 - 3	
(1) COLOGNO	- SUPREMA ODB SCHIAFFINO	4 - 2	
(1) RONDINELLA ASD 1955	- LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.	0 - 2	
(1) RONDO DINAMO	- CUS BICOCCA SRL SSD	1 - 3	
SERENISSIMA S.PIO X	- CIRCOLO GIOVANILE BRESSO	2 - 0	
(1) VIGOR F.C. A.S.D.	- CITTA DI CINISELLO A.S.D.	3 - 1	

(1) - disputata il 23/11/2025

GIRONE H - 10 Giornata - A			
(1) AUSONIA ACADEMY	- FATIMATRACCIA	3 - 1	
CITTA DI OPERA SSD ARL	- NUOVA BOLGIANO	19 - 0	
(1) MACALLES 1927	- MEDIGLIESE	1 - 5	
REAL CRESCENZAGO	- SANGIULIANO CVS A R.L.	1 - 6	
RODANO FOOTBALL CLUB ASD	- CITTA DI SEGRATE	2 - 4	
(1) ROGOREDO 1984 A.S.D.	- SETTALESE SQ.B	9 - 0	
(1) SPORTINZONA MELINA MIELE	- FUTURA CALCIO PESCHIERA B	6 - 3	

(1) - disputata il 23/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 11 Giornata - A			
AL 2 SPORT	- IRIS 1914	1 - 3	
(1) BAGGIO SECONDO	- ROMANO BANCO C.S. ASD	2 - 5	
(1) BUCCINASCO	- REAL TREZZANO	1 - 1	
(1) CLUB MILANO S.S.D. A R.L.	- NUOVA TREZZANO ASD	3 - 1	
LA SPEZIA CALCIO SQ.B	- CESANO BOSCONI IDROSTAR	2 - 2	
MILANO ARENA SPORT SSDARL	- A.I.C.S. OLM-MUGGIANO	1 - 2	
SPORTING C.B.	- TRIESTINA 1946	2 - 7	

(1) - disputata il 23/11/2025

GIRONE H - 11 Giornata - A			
(1) NUOVA BOLGIANO	- AUSONIA ACADEMY	-	D

(1) - da disputare il 30/11/2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/11/2025 ROSATESE - DEVILS

Dagli atti ufficiali di gara risulta che al minuto 30 (trenta) del secondo tempo di gioco, l'allenatore della società DEVILS sig. VARSALLONA DIEGO e i dirigenti della medesima società comunicavano all'Arbitro che non ritenevano opportuno proseguire la disputa dell'incontro, uscendo dal campo di gioco e costringendo così l'Arbitro a sospendere definitivamente la gara. Pur prendendo atto delle circostanze de facto, per come risultanti dagli atti ufficiali di gara, va ricordato che nonostante gli episodi estremamente negativi che hanno visto coinvolta la dirigente della società DEVILS, nonché quelli gravemente discriminatori posti in essere dal calciatore avversario destinatario di opportuno provvedimento disciplinare e sanzione inflitta da codesto Giudice Sportivo, non sta alla decisione della società rinunciare a partecipare e/o a terminare la gara, con la conseguenza che in tal caso la società stessa se ne deve assumere la responsabilità.

Per quanto sopra, il Giudice Sportivo

DELIBERA

a) di comminare alla società DEVILS la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di n. 1 (un) punto in classifica, giusto il disposto dell'art. 10 commi 1 e 4 C.G.S.;

b) di comminare alla società DEVILS la sanzione dell'ammenda di Euro 25,00 (venticinque/00), in relazione alla categoria di appartenenza, così come stabilita dalle decisioni ufficiali della L.N.D. - S.G.S. per la corrente stagione sportiva;

c) di inibire il Sig. ENRICO ZAMBETTA, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società DEVILS, fino al 24 dicembre 2025 per aver arbitrariamente deciso di far sospendere in via definitiva l'incontro.

Si dà atto in ogni caso che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono pubblicati nell'apposita sezione del presente comunicato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

DEVILS

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

DEVILS 1
(Vedi Delibera)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2025

ZAMBETTA ENRICO (DEVILS)

Per i motivi meglio esposti nell'apposita delibera relativa alla gara in oggetto.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/12/2025

TORNATORA ANTONINO (DEVILS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIOCE MARCO (CENTRO SCHUSTER A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 3/2026

PEREZ MASSIMILIANO (ROSATESE)

Per avere dapprima rivolto espressioni gravemente ingiuriose nonché sessualmente esplicite nei confronti della dirigente della società DEVILS e, successivamente, per aver proferito ripetute espressioni discriminatorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. La sanzione inflitta si intende cumulativamente comprensiva dei provvedimenti assunti per i comportamenti sopra descritti, il secondo dei quali risulta espressamente disciplinato e sanzionato dall'art. 28 comma 2 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRESCIANINI LUCA	(AFFORESE G.S.D.)	GIGLIO VICTOR	(AL 2 SPORT)
AUSILIO GABRIELE	(NUOVA BOLGIANO)	MILANESI ALESSANDRO	(NUOVA BOLGIANO)
RIPANI FRANCESCO	(NUOVA BOLGIANO)	YUSEINOV ALPAY	(NUOVA BOLGIANO)
CANCIANI GABRIELE	(ROGOREDO 1984 A.S.D. SQ.B)	YUKSELOV	(NUOVA BOLGIANO)
		NUNEZ CANAL ALESSIO	(ROGOREDO 1984 A.S.D. SQ.B)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEREZ MASSIMILIANO	(ROSATESE)	RAMIREZ PALMA JEFRI	(ROSATESE)
		RIGOBERTO	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RESTELLI ANDREA CARLO	(CB ACADEMY SSD ARL)	CABRAS LORENZO	(CENTRO SCHUSTER A.S.D.)
GAMBERALE LUCA FLAVIO	(GARIBALDINA 1932)	ONESTI MATTIA CHRISTIA	(ROSATESE)

GARE DEL 23/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 COLOGNO

Per mancata assistenza all'arbitro. All' esterno del centro sportivo alcuni individui riconducibili alla società indirizzavano sputi verso l'arbitro peraltro all'interno della propria auto

Euro 40,00 MACALLES 1927

Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PEREGO LEONARDO (BAGGIO SECONDO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

SAJID ISSA (FUTURA CALCIO PESCHIERA B)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

KISELOV YEGOR (ROMANO BANCO C.S. ASD)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

METTI STEFANO (SPORTINZONA MELINA MIELE)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PITRELLI GIOVANNI (REAL TREZZANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ABOUELKHIR MOSTAFA
OTHMAN (COLOGNO)

A fine partita si recava davanti agli avversari facendo gesti osceni e provocando un principio di rissa tra le due squadre

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUGGIERO GIACOMO (BRESCO CALCIO S.R.L.)
SIMEONE ANDREA (SIZIANO LANTERNA)

ZOCCOLO EMANUELE (RONDINELLA ASD 1955)

GARE DEL 30/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/11/2025 NUOVA BOLGIANO - AUSONIA ACADEMY

La società A.C.D. NUOVA BOLGIANO matricola FIGC 937709, a mezzo e-mail in data 26/11/2025 ore 10,00 a firma del legale rappresentante della società, comunica la rinuncia alla partecipazione al campionato Allievi Provinciali Under 16 MI girone "H".

Rilevato che l'articolo 53, delle N.O.I.F.: "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato" prevede al comma 3 "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa", al comma 8 "Alle società che si ritirano o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, sono irrogate sanzioni pecuniarie sino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate." Dato atto che la sanzione prevista per la 1a rinuncia è pari a euro 25,00, occorre sanzionare la società per un importo superiore e congruo.

Si comunica inoltre che tutte le società della categoria Allievi Provinciali Under 16 MI girone "H", che avrebbero dovuto incontrare la società A.C.D. NUOVA BOLGIANO, osserveranno un turno di riposo. P.Q.S.

SI DELIBERA

- a) di escludere la società A.C.D. NUOVA BOLGIANO dal campionato di competenza;
- b) di comminare alla società A.C.D. NUOVA BOLGIANO la sanzione dell'ammenda pari a euro 250,00 così come stabilita, in relazione alla categoria di appartenenza, per la stagione sportiva 2025/2026 e così determinata anche ai sensi dell'art. 53, comma 8 delle N.O.I.F.;
- c) si dà atto che ai fini della classifica non hanno valore i risultati delle precedenti gare ai sensi dell'art. 53, comma 3 delle N.O.I.F.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

NUOVA BOLGIANO
(vedi delibera)

AMMENDA

Euro 250,00 NUOVA BOLGIANO
(vedi delibera)

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE RECUPERO PROGRAMMATO

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	9 A	ARCA	CALCIO BONOLA	16/11/2025	19:30	10:30	

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/12/2025	12 A	ROSATESE	MILANO ARENA SPORT SSDARL	30/11/2025	20:00	10:00	
06/12/2025	13 A	REAL TREZZANO	LA SPEZIA CALCIO	07/12/2025	13:00	17:30	
11/12/2025	14 A	NUOVA TREZZANO ASD	TRIAL ROZZANO A.S.D.	14/12/2025	19:30	10:00	
13/12/2025	14 A	FC VIGE MILANO A.S.D.	REAL TREZZANO	14/12/2025	18:00	15:00	
19/12/2025	15 A	FROG MILANO	FC VIGE MILANO A.S.D.	21/12/2025	20:00	11:00	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	12 A	CALCIO BONOLA	POLISPORTIVA OR.PA.S.		14:30	11:30	
10/12/2025	11 A	VISCONTINI	VIGOR F.C. A.S.D.	30/11/2025	18:45	09:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	11 A	LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.	CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL	30/11/2025	15:15	18:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 9 Giornata - A			
SUPREMA ODB SCHIAFFINO	- NUOVA BOLGIANO	6 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A				GIRONE B - 10 Giornata - A			
(1) FC VIGE MILANO A.S.D.	- MILANO ARENA SPORT SSDARL	9 - 0		CALCIO BONOLA	- VISCONTINI	0 - 2	
(2) ROSATESE	- IRIS 1914	0 - 7	Y	CESANO BOSCONI IDROSTAR	- VILLAPIZZONE C.D.A.	1 - 11	
(1) - disputata il 26/11/2025				(1) POL. CASSINA NUOVA ASD	- BAGGIO SECONDO	2 - 2	
(2) - disputata il 19/11/2025				POLISPORTIVA OR.PA.S.	- GARIBOLDINA 1932	3 - 0	
				VIGOR F.C. A.S.D.	- ARCA	2 - 1	
				(1) - disputata il 22/11/2025			

GIRONE C - 10 Giornata - A			GIRONE D - 10 Giornata - A		
(1) AFFORESE G.S.D.	- CUS BICOCCA SRL SSD	9 - 0	CENTRO SCHIAFFINO 1988 SRL	- BUCCINASCO	1 - 0
BRESSO CALCIO S.R.L.	- AGRISPORT	6 - 1	CLUB MILANO S.S.D. A R.L.	- LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.	4 - 0
FORZA E CORAGGIO	- RONDINELLA ASD 1955	7 - 1	LEONE XIII SPORT	- TRIESTINA 1946	1 - 2
(2) INTERNAZIONALE MILANO SPA	- COLOGNO	0 - 1	SANGIULIANO CVS A R.L.	- CENTRO SCHUSTER A.S.D.	2 - 0
MACALLESSE 1927	- C.O.B. 91	0 - 0	VIGHIGNOLO	- ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.	3 - 0
REAL CRESCENZAGO	- NUOVA BOLGIANO	7 - 0			
SUPREMA ODB SCHIAFFINO	- RONDO DINAMO	1 - 2			

(1) - disputata il 24/11/2025

(2) - disputata il 22/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
(1) A.C. MILAN S.P.A.	- FRECCIA AZZURRA 1945	1 - 0
CB ACADEMY SSD ARL	- LA SPEZIA CALCIO	3 - 0
IRIS 1914	- AL 2 SPORT	0 - 0
MILANO ARENA SPORT SSDARL	- LOCATE C.S. A.S.D.	0 - 4
NUOVA TREZZANO ASD	- ROSATESE	7 - 3
TRIAL ROZZANO A.S.D.	- FC VIGE MILANO A.S.D.	2 - 2

(1) - disputata il 22/11/2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IAVERNARO ANDREA (RONDO DINAMO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCARPA GABRIELE (BRESSO CALCIO S.R.L.)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38 comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IANNOTTA SEBASTIANO (CENTRO SCHUSTER A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASQUARIELLO ANDREA (BUCCINASCO)

PIERI DENNIS ANDREA (LA SPEZIA CALCIO)

GIOVANISSIMI PROV UNDER 14 -MI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	13 A	CASORATE PRIMO A.C. ASD	CITTA DI OPERA SSD ARL		14:00	15:00	

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	11 A	NUOVA TREZZANO ASD	ASSAGO A.S.D.		14:30	16:30	
14/12/2025	13 A	ASSAGO A.S.D.	REAL TREZZANO	13/12/2025	17:30	15:00	C.S.COMUNALE - CAMPO N.1 ASSAGO VIA DI VITTORIO,6

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	11 A	PRO NOVATE	OSAL NOVATE		15:00	17:00	

GIRONE I

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	11 A	COLOGNO	SAN CRISOSTOMO		16:00	16:30	
30/11/2025	11 A	AGRISPORT	REAL CRESCENZAGO	29/11/2025	14:30	15:00	
06/12/2025	12 A	FOOTBALL C. MILANESE 1902	MACALLES 1927		18:30	14:30	
13/12/2025	13 A	MACALLES 1927	FUTURA CALCIO PESCHIERA B		16:30	14:00	

GIRONE L

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2025	11 A	CIRCOLO GIOVANILE BRESQ.B	CENTRO SCHUSTER A.S.D.	29/11/2025	13:45	14:00	
06/12/2025	12 A	F.C. CINISELLO SQ.B	CIRCOLO GIOVANILE BRESQ.B		16:00	09:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 10 Giornata - A				GIRONE F - 10 Giornata - A			
(1) CALCIO LACCHIARELLA	- A.C. MILAN S.P.A.	0 - 8		ASSAGO A.S.D.	- ORATORIO SAN GAETANO C.S.	13 - 1	
CITTA DI OPERA SSD ARL	- CB ACADEMY SSD ARL	7 - 1		BUCCINASCO	- CESANO BOSCONI IDROSTAR	8 - 2	
(1) FATIMATRACCIA	- FROG MILANO	3 - 1		FRECCIA AZZURRA 1945	- LA SPEZIA CALCIO	1 - 0	
FC VIGE MILANO A.S.D.	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	3 - 5		IRIS 1914	- NUOVA TREZZANO ASD	7 - 1	
(1) FORZA E CORAGGIO	- REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	9 - 1		MILANO ARENA SPORT SSDARL	- FUTSEI MILANO ASD	3 - 1	
LOCATE C.S. A.S.D.	- CASORATE PRIMO A.C. ASD	5 - 3		REAL TREZZANO	- SPORTING C.B.	7 - 0	
(1) ZIBIDO S.GIACOMO A.S.D.	- BARONA SPORTING 1971 SSD	1 - 8		ROMANO BANCO C.S. ASD	- A.I.C.S. OLMI-MUGGIANO	12 - 0	
(1) - disputata il 23/11/2025							
GIRONE G - 10 Giornata - A				GIRONE H - 10 Giornata - A			
(1) BAGGESE CALCIO	- VILLAPIZZONE C.D.A.	1 - 3		(1) FC PADERNO DUGNANO	- POLISPORTIVA OR.PA.S.	0 - 6	
BAGGIO SECONDO	- PRO NOVATE	2 - 0		(1) J.CUSANO 1913 ASD	- LOMBARDINA	0 - 3	
(1) BOLLATESE	- VICTOR RHO A.S.D.	1 - 3		PALAZZOLO MILANESE	- VILLA S.S.D.R.L.	0 - 3	
CALCIO BONOLA	- VISCONTINI	1 - 0		(1) RONDINELLA ASD 1955	- CIRCOLO GIOVANILE BRESCO	0 - 1	
OSAL NOVATE	- SEMPIONE HALF 1919 SSDRL	0 - 7		SERENISSIMA S.PIO X	- F.C. CINISELLO	0 - 11	
TRIESTINA 1946	- VIRTUS CORNAREDO G.S. ASD	4 - 1		VIGOR F.C. A.S.D.	- GARIBOLDINA 1932	3 - 2	
VIGHIGNOLO	- ARCA	6 - 1		(1) - disputata il 23/11/2025			
(1) - disputata il 23/11/2025							

GIRONE I - 10 Giornata - A			GIRONE L - 10 Giornata - A		
CUS BICOCCA SRL SSD	- AGRISPORT	8 - 4	ALDINI S.S.D.A.R.L.	- CIRCOLO GIOVANILE BRESQ.B	5 - 4
FOOTBALL C. MILANESE 1902	- CITTA DI SEGRATE	0 - 2	CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL	- RHODENSE S.S.D.A.R.L.	8 - 0
(1) FUTURA CALCIO PESCHIERA B	- SPORTINZONA MELINA MIELE	5 - 2	CENTRO SCHUSTER A.S.D.	- CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL	4 - 5
(1) INTERNAZIONALE MILANO SPA	- ROGOREDO 1984 A.S.D.	6 - 2	(1) CLUB MILANO S.S.D. A R.L.	- LEONE XIII SPORT	3 - 0
MACALLESSE 1927	- SANGIULIANO CVS A R.L.	2 - 1	F.C. CINISELLO SQ.B	- VIGHIGNOLO SQ.B	2 - 0
(1) REAL CRESCENZAGO	- COLOGNO	5 - 3	SEMPIONE HALF 1919 SSSQ.B	- LOMBARDIA UNO S.R.L.S.D.	0 - 3
(1) SAN CRISOSTOMO	- RONDO DINAMO	2 - 4	(1) - disputata il 26/11/2025		
(1) - disputata il 23/11/2025					

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. MARTELLI Andrea, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIRA AMOUR CHARDEN (FOOTBALL C. MILANESE 1902)

CALIGIURI CRISTIAN

(VIRTUS CORNAREDO G.S. ASD)

GARE DEL 23/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FC PADERNO DUGNANO

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 20,00 BARONA SPORTING 1971 SSD

per mancanza cartelli numerati per la sostituzione calciatori

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SORDI SIMONE (FC PADERNO DUGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SAAD MATTEO (RONDINELLA ASD 1955)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSI CARLO ANDREA (BARONA SPORTING 1971 SSD)

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 20 novembre 2025 Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Aldo Bissi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo società ASD ACCADEMY CALVAIRATE 1946 – Campionato Eccellenza – Girone B
GARA del 2.11.2025 tra ASD ACCADEMY CALVAIRATE 1946 – ASD FC CINISELLO
C.U. n. 41 del C.R.L. datato 04.11.2025

La società **ASD ACCADEMY CALVAIRATE 1946** ha presentato reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1° Grado ha comminato nei confronti della reclamante la sanzione dell'ammenda pari ad € 200,00, per mancato controllo per aver permesso l'accesso nel recinto di gioco di soggetti non autorizzati.

Nel proprio reclamo, la società sostiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'ammenda, in quanto l'area spogliatoi è stata vigilata ininterrottamente, come avviene di prassi in tutte le gare della squadra, e il movimento limitato di persone nella fase post-gara in quell'area sarebbe dovuto alla circostanza per cui dopo la partita qui in esame era previsto un ulteriore incontro di altra categoria, sicché si sarebbe trattato di un movimento del tutto fisiologico e ordinario. Di converso, l'unico cancello del campo con sbocco diretto sugli spalti, sito all'altezza del centrocampo, sarebbe rimasto chiuso per tutto il tempo, salvo per brevi momenti legati ad esigenze di servizio e sgombero, dopo il rientro delle squadre negli spogliatoi.

La reclamante allega altresì alcuni fotogrammi estrapolati dalle immagini di video-sorveglianza, mediante i quali sarebbero documentate l'assenza di transiti dagli spalti all'area spogliatoi, con varchi chiusi e presidiati, e il passaggio della terna arbitrale in assenza di estranei. Infine, la società osserva come questa gestione della fase post-gara sia seguita di prassi da oltre due anni e come mai prima d'ora fossero state irrogate ammende per profili analoghi.

Concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione o una sua significativa riduzione.

Tanto premesso, tenuto conto che il reclamo risulta presentato ritualmente e nei termini, la Corte Sportiva d'Appello

OSSERVA

Preliminarmente, non possono essere acquisiti i fotogrammi estrapolati dalle video-riprese allegati dalla reclamante, giacché il reclamo non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 61 CGS per l'acquisizione di prove video. Del resto, la stessa scelta di produrre dei fotogrammi e non le video-riprese integrali della fase di post-gara renderebbe comunque del tutto irrilevanti tali elementi probatori, che documentano mediante istantanee pochi secondi a fronte di una cornice temporale di almeno 15 minuti entro i quali si sarebbero verificate le circostanze indicate nel referto (come indica la stessa società riportando nel reclamo il time-stamp dei cinque fotogrammi prodotti, ricompresi tra le 16:27:58 e le 16:43:03).

Ciò posto, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti.

Nel caso in esame, il referto arbitrale indica come al termine della gara fossero presenti persone estranee nello spazio adiacente alla gara, entrate a causa dell'apertura di un cancello che collegava gli spalti al campo di gioco. Nel supplemento di rapporto reso su richiesta di Questa Corte e pervenuto il 18/11/2025, il direttore di gara ribadisce ulteriormente la circostanza per cui al termine della partita il cancello che separa le tribune dagli spogliatoi veniva aperto, con conseguente afflusso di diverse persone non riconoscibili che per uscire dall'impianto usavano lo stesso percorso compiuto della terna arbitrale per rientrare negli spogliatoi. Il

Direttore di gara, pur riconoscendo che non si sono verificati pericoli, confermava infine la presenza di giocatori pronti a disputare la partita successiva, ben distinti da soggetti estranei non riconoscibili, che peraltro uscendo dal campo proferivano non meglio specificati insulti nei confronti della terna arbitrale. Quanto sopra rende pienamente conto delle ragioni che giustificano l'ammenda applicata dal G.S., i cui presupposti sono indipendenti dall'effettivo verificarsi di pericoli per la terna arbitrale, trattandosi di precauzioni e accorgimenti necessari per prevenire a monte qualsiasi fonte di pericolo. Infine, tenuto anche conto della categoria di appartenenza, la sanzione applicata appare congrua nel suo ammontare.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo.

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

**Reclamo della società ACD PRO NOVATE – Campionato 2° Categoria - Girone R
GARA del 02.11.2025 – ASD GSO ORATORIO SAN LUIGI – ACD PRO NOVATE
C.U. n. 23 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 07.11.2025**

La società **ACD PRO NOVATE** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che, sulla base delle risultanze del referto di gara, ha inflitto al calciatore Puller Luca la squalifica per sei giornate per avere proferito frasi irriguardose nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara. Deduce che il calciatore, al termine della gara, si stava rivolgendo al proprio fratello e non avrebbe pronunciato comunque le frasi riportate dall'Ufficiale di Gara nel proprio referto. Chiede quindi che la Corte Sportiva d'Appello "valuti con attenzione il caso e, ove possibile, disponga una revisione imparziale dei fatti", concludendo per la riforma della decisione impugnata.

Tanto premesso, esaminati gli atti questa Corte

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva il rapporto dell'Arbitro ed il suo supplemento costituiscono fonte di prova privilegiata, soggetti quindi a rigida disciplina ai fini del raggiungimento di una prova contraria.

Questa non può essere costituita da una semplice ed unilaterale dichiarazione di parte che neghi quanto riportato nel documento ufficiale di gara; d'altra parte, la stessa ricostruzione fornita dalla reclamante coincide con quanto refertato dall'Arbitro relativamente al fatto che il tesserato stava parlando con altra persona e che l'affermazione -di cui si dirà in seguito- fosse stata pronunciata dal calciatore rivolto verso altra persona.

A proposito delle parole pronunziate dal calciatore nei confronti del Direttore di Gara (o meglio, di tutti i Direttori di Gara genericamente ricompresi), occorre evidenziare che, oltre ad altre considerazioni relative all'insufficienza delle prestazioni tecniche, esse si riferivano agli arbitri come soggetti diversamente abili.

La Corte intende dare continuità al proprio costante orientamento secondo cui qualsivoglia espressione che intenda rimarcare una -anche solo supposta- differenziazione di taluno rispetto alla propria, o comunque al gruppo si persone ritenuto maggioritario, assume una valenza discriminatoria.

In questo senso, infatti, deve intendersi il concetto di discriminazione: enfatizzare la (reale o presunta, o anche solo immaginata) appartenenza di una persona ad un certo gruppo (diversamente abili, con orientamenti sessuali differenti, di un gruppo religioso od etnico, con differenti tratti somatici, ecc.) con fine dispregiativo.

D'altra parte, è proprio questo il dettato letterale dell'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che colloca tra le condotte definite discriminatorie qualunque contegno, anche solo manifestato verbalmente, che intenda differenziare una qualsivoglia persona oltre che per provenienza etnica, orientamento sessuale, convinzione religiosa, pigmentazione della pelle, anche per "condizione personale o sociale".

Nel concetto di "condizione personale" rientra certamente la qualificazione relativa alla situazione di portatore di disabilità, a nulla rilevando che tale qualificazione corrisponda o meno alla realtà fenomenica. Ciò premesso, è dovere di questa Corte, in ragione del reclamo proposto, vagliare comunque la decisione del Giudice Sportivo, che, seppure in senso diverso da quello propugnato dalla reclamante, deve essere riformata.

La decisione, infatti, qualificando la condotta sanzionata sotto il profilo dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, non si confronta adeguatamente con il dettato letterale dell'art. 28 del medesimo Codice, che prevede quale sanzione minima per qualunque espressione discriminatoria -anche riferita ad una particolare "condizione", come nel caso di specie- la squalifica per dieci giornate.

Com'è noto, nel sistema della giustizia sportiva federale, non vige il divieto di reformatio in peius (ex multis Collegio di Garanzia 23.12.2015 n. 70).

Per le considerazioni sin qui svolte, la fattispecie decisa dal Giudice Sportivo non può inquadrarsi sotto la previsione di cui all'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, cui eventualmente applicare o meno le circostanze aggravanti; al contrario, deve essere riqualificata sotto la previsione normativa dettata dal già menzionato art. 28 CGS.

Conseguentemente, attestandosi sulla sanzione minima inderogabilmente prevista dalla norma richiamata, questa Corte, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, irroga al calciatore Puller Luca la sanzione di dieci giornate di squalifica.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa.

In riforma della decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado pubblicata sul C.U. n. 23 del 07.11.2025, infligge al calciatore Puller Luca la squalifica per dieci giornate.

**Reclamo società ASD GSO SAN LUIGI POGLIANO – Campionato 2^a Categoria – Girone R
GARA del 2.11.2025 tra ASD GSO SAN LUIGI POGLIANO – ACD PRO NOVATE
7C.U. n. 23 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 07.11.2025**

La società **ASD GSO SAN LUIGI POGLIANO** ha presentato reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1° Grado ha comminato nei confronti dell'allenatore STEFANO ROSSETTI la sanzione della squalifica fino al 31/12/2025, per condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

Nel proprio reclamo, la società sostiene che l'espulsione del proprio allenatore, avvenuta a metà partita, sarebbe legata al fatto che l'Arbitro ha ritenuto a lui riferita la frase effettivamente pronunciata dal ROSSETTI mentre discuteva con un avversario, riportata in questi termini "qua di fenomeni ce ne sono tanti". Dopo tale episodio, l'arbitro comunicava all'allenatore l'espulsione e questo provava sì insistentemente a convincere il direttore di gara del proprio errore, senza tuttavia fare uso di espressioni irrispettose o ingiuriose nei suoi confronti. In aggiunta, la reclamante osservava come la sanzione applicata vada ben oltre il minimo edittale previsto dalla disposizione di cui all'art. 36, co. 1, lett. a) CGS, pari a 4 giornate, e pertanto ne richiede una congrua riduzione, ritenendo che, in ogni caso, le espressioni proferite dal proprio tecnico non giustificano una sanzione così grave.

In conclusione, chiedeva l'annullamento della sanzione o una sua congrua riduzione.

Tanto premesso, tenuto conto che il reclamo risulta presentato ritualmente e nei termini, la Corte Sportiva d'Appello

OSSERVA

Come noto, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti (cfr. *ex multis* da ultimo CFA, dec. n. 0020/CFA/2024-2025; dec. n. 130/CFA/2023-2024).

Nel caso in esame, il referto arbitrale riporta in modo puntuale le parole proferite dal tesserato, il quale si sarebbe prima rivolto al direttore di gara con l'espressione "certo che sei proprio un fenomeno", così smentendo la prospettiva difensiva secondo cui l'allenatore si stesse rivolgendo ad altri atleti e non all'arbitro; in seguito, dopo aver protestato per l'espulsione, mentre usciva dal recinto di gioco proferiva urlando un'espressione a contenuto certamente ingiurioso, analiticamente richiamata nei documenti di gara. Alla luce di quanto sopra, risulta corretta la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 36, co. 1, lett. a) CGS compiuta dal G.S. di primo grado. Questa Corte ritiene, al contempo, che – come prospettato dalla reclamante – non sussistano motivi specifici perché la sanzione debba essere sensibilmente superiore al minimo editale previsto dalla disposizione in parola, e pertanto ritiene il reclamo meritevole di accoglimento in punto di dosimetria della sanzione, ridotta come da dispositivo.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e pertanto riduce la squalifica inflitta all'allenatore ROSSETTI STEFANO fino al 10/12/2025.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

**Reclamo della società ASD ACADEMY CALVAIRATE 1946 – Campionato Juniores U19 Reg. Elite Girone E
GARA del 25.10.2025 –ASD ACOS TREVIGLIO CALCIO–ASD ACADEMY CALVAIRATE 1946
C.U. n. 39 del C.R. L. datato 30.10.2025**

La Società **A.S.D. ACADEMY CALVAIRATE 1946** propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha inflitto la sanzione della squalifica per sei giornate al proprio allenatore Sig. Achenza Michelangelo, per frase offensiva rivolta al Direttore di Gara.

Deduce la ricorrente che, pur riconoscendo che il proprio tesserato ebbe in effetti a pronunciare le espressioni riportate nel referto di gara, il fatto si sarebbe verificato in un momento di particolare tensione tra gruppi di calciatori avversari, così che nelle parole pronunziate sarebbe mancato un intento denigratorio nei confronti della persona dell'Arbitro.

Su richiesta della reclamante, all'udienza del 20 novembre 2025 comparivano lo stesso Sig. Michelangelo Achenza ed il Sig. Massimo Colombi, delegato dal Presidente della Società.

Il Sig. Achenza, ribadendo la veridicità di quanto riportato nel referto di gara, si scusava per le espressioni pronunziate, ribadendo che il tutto era accaduto quando gruppi di calciatori delle due squadre avversarie stavano quasi per venire allo scontro fisico.

Ribadiva, unitamente al delegato del Presidente, la richiesta di riduzione della sanzione.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Non può essere condiviso l'assunto difensivo che tenti di far leva su un -peraltro solo unilateralmente-asserito difetto di intento denigratorio nelle parole pronunciate.

Esse vanno, al contrario, recepite per quello che esprimono, avendo quindi certamente un portato offensivo ed irrispettoso nei confronti della persona nei cui confronti vengono dirette.

Merita invece, ad avviso di questa Corte, di essere valorizzata in primo luogo la circostanza di particolare tensione in cui si è determinato l'occorso, desumibile anche dallo stesso referto arbitrale. A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento di valutazione, il corretto atteggiamento mantenuto dal tesserato durante il procedimento, avendo lo stesso ammesso integralmente la propria responsabilità e scusandosene.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo possa essere mitigata nella sua misura quantitativa.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e pertanto riduce a TRE giornate la squalifica inflitta all'allenatore Sig. ACHENZA Michelangelo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

**Reclamo della società ASD POL.ORAT. MARIA REGINA - Campionato 3ª Categoria – Girone C
GARA del 2.11.2025: A.S.D. POLISPORTIVA O. M. R. – ARTEMIDE F. C.
C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Milano datato 06.11.2025**

La società **A.S.D. POLISPORTIVA O.M.R.** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado, che ha comminato nei confronti di alcuni propri tesserati sanzioni di vario genere ed in particolare: per il calciatore Sig. Alessandro Nuzzo una squalifica fino al 12 Marzo 2026 per avere, a seguito dell'espulsione, protestato in maniera ingiuriosa e per aver tentato di colpire il direttore di gara, per il massaggiatore Sig. Andrea Penne una inibizione fino al 2.9.2026 per comportamento ingiurioso e gravemente minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro e per il dirigente accompagnatore Sig. Mirko Chiatante una inibizione fino al 6.12.2025 per non aver evitato, in virtù della diligenza impostagli dal proprio ruolo, il compimento da parte di alcuni suoi calciatori di atti gravemente offensivi e discriminatori, posti in essere negli spogliatoi dopo la fine della partita.

Nel proprio reclamo, la A.S.D. POLISPORTIVA O. M. R., contestando il contenuto del referto arbitrale, spiega che il Calciatore Nuzzo si trovava vicino all'arbitro solo per chiedere chiarimenti circa decisioni prese durante il primo tempo della gara, che peraltro si era svolto senza screzi tra le due squadre in campo, il tutto con grande educazione e rispetto e senza usar alcuna espressione ingiuriosa e che ancor meno veritiera è la circostanza secondo la quale il calciatore avrebbe tentato di colpire l'arbitro in qualche modo.

La società reclamante spiega poi che il massaggiatore Penne ha toccato l'arbitro solo per "proteggere" il calciatore dalla seconda ammonizione ma senza alcun gesto violento, nemmeno simulato, nei confronti dell'arbitro e che il dirigente Chiatante non ha impedito le condotte denunciate dal DDG solo perché queste non si sono verificate. Il Sig. Chiatante in realtà ha svolto il proprio ruolo, accompagnando l'arbitro negli spogliatoi in una situazione di tranquillità.

In definitiva la A.S.D. POLISPORTIVA O. M. R. ritiene che il referto arbitrale contenga una falsa ricostruzione dei fatti e quindi chiede l'annullamento di tutte le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo, alla luce della discrepanza tra il comportamento reale dei tesserati e la valutazione arbitrale riportata sul referto. Esaminati gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il Direttore di Gara riferisce che il calciatore Alessandro Nuzzo alla fine del primo tempo si è rivolto a lui protestando per precedenti decisioni arbitrali con tono provocatorio e aggressivo, ragion per cui è stato ammonito e poi, poiché l'atleta non si placava, ammonito una seconda volta ed espulso. Il DDG spiega poi che nel frattempo sarebbe stato afferrato in modo violento dal massaggiatore Penne e che il calciatore Nuzzo avrebbe a quel punto tentato di colpirlo.

In seguito, dall'interno del proprio spogliatoio l'arbitro avrebbe udito gli insulti e i cori razzisti descritti nel referto di gara.

La reclamante, nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara, che possa essere considerato idoneo a scalfirne il valore di prova privilegiata, come previsto dal CGS della FIGC.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della tassa.

**Reclamo della società AS MASSERONI MARCHESE SSDARL-Campionato Allievi U17 Reg. Elite Girone A
GARA del 09.11.2025 AS MASSERONI MARCHESE SRLSSD – CLUB MILANO SSDARL
C.U. n. 44 del C.R.L. datato 13.11.2025**

La società **A.S. MASSERONI MARCHESE SRLSSD** ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha comminato la sanzione della squalifica per dieci gare effettive al proprio calciatore Sig. Joele Inserillo, per avere quest'ultimo, rivolto ad un avversario un insulto discriminatorio.

Nel proprio reclamo la società segnala la presenza di un errore di trascrizione dei nomi dei giocatori e quindi uno scambio di persona tra il Sig. Joele Inserillo e il Sig. Davide Guastamacchia.

Il Direttore di gara, con la propria mail del 18.11.2025, ha confermato l'errore.

Il Sig. Joele Inserillo era stato espulso per doppia ammonizione

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce ad UNA giornata la squalifica inflitta al calciatore INSERILLO Joele.

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua ritenuta competenza relativamente alla condotta mantenuta dal tesserato Guastamacchia Andrea Davide.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Reclamo società US PIO XI SPERANZA ASD – Campionato Juniores U19 Prov. – Girone C
GARA del 26.10.2025 tra POL. ORATORIO MARIA REGINA ASD – ASD PIO XI SPERANZA
C.U. n. 20 della Delegazione Provinciale di Milano datato 30.10.2025

La società **US PIO XI SPERANZA ASD** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1° Grado, riscontrata la sospensione dell'incontro al 15esimo minuto del secondo tempo a causa di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, dapprima diversi calciatori di ambedue le società che non sono stati identificati a causa della confusione e dei diversi comportamenti dei dirigenti dall'altro lato del campo di gioco, e in seguito proseguita sugli spalti tra i sostenitori di ambedue le società, sfociata in vigorosi spintoni che hanno provocato la caduta dalle scale di alcuni di essi, ritenuto che non sussistessero le condizioni minime di sicurezza necessarie per il regolare svolgimento della gara, ha deliberato (i) di comminare ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in quanto responsabili del mancato regolare svolgimento dell'incontro, (ii) oltre alla sanzione dell'ammenda pari ad € 90,00 per rissa tra i giocatori delle due squadre e (iii) una ulteriore ammenda pari ad € 90,00 per scontri tra i sostenitori. Nel proprio reclamo, la PIO XI SPERANZA osserva come non si sarebbe verificato alcun reale scontro tra i sostenitori, in quanto dopo un deciso alterco meramente verbale durato alcuni minuti, la situazione si sarebbe placata e l'arbitro avrebbe decretato la sospensione dell'incontro dopo aver manifestato la volontà di riprendere la gara.

La reclamante osserva inoltre come nessun giocatore e nessun membro dello staff tecnico della PIO XI SPERANZA sia stato raggiunto da sanzioni disciplinari e come la squadra stesse vincendo in modo netto sul campo, sicché non avrebbe avuto alcun concreto interesse ad alimentare scontri o risse che potessero portare alla sospensione della gara.

In conclusione, la società chiede l'annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara ex art. 10 CGS, nonché l'annullamento della (sola) ammenda per rissa tra i propri sostenitori, chiedendo che la gara venga omologata con il risultato acquisito sul campo sino al momento della sospensione, o in subordine che la partita venga ripresa e terminata dal sopracitato minuto e con il risultato fino ad allora maturato.

La controparte ORATORIO MARIA REGINA, pur se debitamente notificata del reclamo, non faceva pervenire controdeduzioni.

Tanto premesso, tenuto conto che il reclamo risulta presentato ritualmente e nei termini, la Corte Sportiva d'Appello

OSSERVA

Come noto, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, in quanto caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti.

Su tale base, tenuto conto anche dei chiarimenti resi dal Direttore di Gara su richiesta di questa Corte, pervenuti in data 18/11/2025 e acquisiti in atti, deve ritenersi provato che la sospensione dell'incontro, diversamente da quanto riportato nella delibera del G.S., è stata dovuta non tanto alla situazione verificatasi tra alcuni giocatori, bensì esclusivamente a quanto stava avvenendo sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre, fatto che aveva ingenerato, stando al resoconto arbitrale, notevole preoccupazione tra i calciatori in campo per il possibile coinvolgimento dei propri genitori e parenti.

A fronte di tale circostanza e dell'agitazione dei calciatori, il direttore di gara riteneva di disporre la sospensione della gara *"onde evitare che analoga rissa potesse accendersi in campo tra i calciatori"*.

Al riguardo, va ricordato che, come previsto dall'art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 10, regola 5, Guida Pratica A.I.A., pag. 58), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni che appaiano all'arbitro pregiudizievoli *"della propria incolumità, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio"*, anche a causa *"del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere"*.

Come si vede, le condotte rilevanti ex art. 64 NOIF riguardano espressamente l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro, anche ove minacciate dal comportamento diretto dei

sostenitori (così anche il Regolamento Giuoco Calcio in punto di “interferenza esterna”, Regola 5, p. 44-45), mentre non riguardano fatti che vadano ad interessare esclusivamente i sostenitori stessi, per i quali il Codice di Giustizia Sportiva prevede autonome sanzioni ai sensi dell’art. 26 CGS, ove non è richiamato il disposto dell’art. 10 CGS.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza endo-federale, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere prima di adottare tale eccezionale decisione e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.

Diversamente, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva (anche di questa Corte Territoriale) che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata solo momentaneamente, il decretare la fine anticipata della partita non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva piuttosto come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro che non trova riscontro nelle circostanze di fatto che hanno portato alla sospensione.

Ove la partita venga sospesa per tale ragione, si rientra all’interno delle ipotesi di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., sicché è rimesso a questo Giudice stabilire se ed in quale misura tali circostanze e la decisione dell’Ufficiale di gara di sospendere l’incontro possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara stessa. La citata norma, infatti, attribuisce agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Ebbene, nel caso di specie appare pacifico a Questa Corte che, a fronte di quanto riportato nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, l’incontro è stato sospeso per decisione unilaterale dell’Ufficiale di gara in ragione di fatti che riguardavano esclusivamente la situazione dei sostenitori sugli spalti e che non aveva ingenerato un concreto stato di pericolo per l’incolumità dell’arbitro o dei tesserati in campo; circostanza riscontrabile anche dal fatto che nessuno dei tesserati della PIO XI SPERANZA è stato raggiunto da provvedimenti disciplinari.

Di conseguenza non sussistono ad avviso di Questa Corte i presupposti per l’applicazione degli artt. 53 e 64 NOIF e deve essere annullata la sanzione sportiva della perdita della gara di cui all’art. 10 CGS.

Venendo, quindi, alle conseguenze di tale deliberazione, questa Corte Sportiva non può che richiamare il proprio precedente orientamento, conforme a quello costantemente applicato dalla giustizia endo-federale, secondo cui nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara da parte dell’arbitro sia immotivato, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 co. 5, lett. c) del CGS, posto che tale disposizione non contempla la possibilità di riprendere l’incontro dal minuto in cui è stata disposta la sospensione, né risulta possibile dichiarare *ex officio* la regolarità della gara, non essendo stati conclusi i minuti di gioco decretati dall’Arbitro nel corso dell’incontro (cfr. Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. n. 29 del 13 ottobre 2022; C.U. 54 del 10 marzo 2022; nonché CAF, C.U. 35/C dell’1 marzo 2004, n. 7; CAF, C.U. 2/C del 20 luglio 2000, n. 9; CAF, C.U. 24/C del 25 marzo 1999, n. 7).

Quanto, infine, all’ammenda comminata per rissa tra propri sostenitori, il reclamo non può trovare accoglimento, essendo accertato all’interno degli atti di gara che si sono verificati scontri che hanno visto partecipare componenti di entrambe le tifoserie e che giustificano l’applicazione dell’ammenda.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e per l’effetto annulla la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 comminata ad entrambe le società coinvolte.

Dispone la ripetizione della gara a cura del C.R.L.

RIGETTA

nel resto.

Si dispone la restituzione della relativa tassa.

**Reclamo della società CB ACADEMY SSD ARL - Campionato Giovanissimi U14 Prov.– Girone E
GARA del 01.11.2025 – CASORATE PRIMO A.C. ASD – CB ACADEMY SSD ARL
C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Milano datato 06.11.2025**

La Società **CB ACADEMY SSD ARL** ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 31.12.2025 al proprio tesserato Sig. Cristian Minacapelli per essersi rivolto all'arbitro con frasi gravemente minacciose durante l'intervallo della gara. La società reclamante ha fatto notare che il proprio dirigente non è stato espulso e che in ogni caso durante l'intervallo era negli spogliatoi con la squadra. Peraltro, visto anche l'andamento della partita che ha visto la CB Academy sempre in vistoso vantaggio, non ci sarebbero nemmeno stati i presupposti per presentare lamentela alcuna. Detto reclamo, pur trasmesso via pec, dalla casella postale della CB ACADEMY SSD, non risulta sottoscritto. Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte

OSSERVA

Fermo restando il contenuto dell'art.61 Comma n.1 del Codice di Giustizia Sportiva, l'art.49 Comma n.4, nel disciplinare il caso in esame, prevede che i ricorsi e i reclami, presentati dai soggetti legittimati a farlo, devono essere necessariamente sottoscritti dalle parti o dai propri procuratori, a pena di inammissibilità. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Il ricorso presentato dalla CB ACADEMY SSD ARL inammissibile, ai sensi dell'art.49 Comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dispone l'addebito della relativa tassa.

Riunione del 20 novembre 2025 Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Aldo Bissi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

**Reclamo della società ASD J. CUSANO 1913 – Campionato Giovanissimi U14 Prov. - Girone H
GARA del 1.11.2025 – A.S.D. F.C. CINISELLO – A.S.D. J. CUSANO 1913
C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Milano datato 06.11.2025**

La Società **A.S.D. J. CUSANO** propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 4.12.2025 al proprio allenatore Sig. Musarra Simone Ercole. Deduce la ricorrente che la condotta del proprio tesserato sarebbe stata difforme da come descritta nel rapporto ufficiale di gara. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Preliminarmente rispetto all'esame del merito delle doglianze dedotte, occorre vagliare l'ammissibilità del reclamo.

L'art. 137 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva prevede che non siano impugnabili le squalifiche per "tecnici e massaggiatori inferiori fino a un mese".

Deve dunque concludersi che il reclamo è, pertanto, inammissibile.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile e dispone l'addebito della relativa tassa.

Reclamo della società VICTORIA MMVII A.S.D. – Campionato 3° Categoria U21 - Girone F
GARA del 01.11.2025 – VICTORIA MMVII A.S.D. – REAL BASIGLIO MILANO 3 SRL
C.U. n. 42 del C.R.L. datato 06.11.2025

La Società **VICTORIA MMVII A.S.D.** ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha comminato la sanzione della inibizione fino al 2.2.2026 al proprio tesserato Sig. Alessandro Cillo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, la sanzione della inibizione fino al 16.3.2026 al proprio tesserato Sig. Cristian Torriani per aver rivolto insulti anche discriminatori al direttore di gara, la *squalifica per dieci gare effettive al proprio calciatore Sig. Mattia Mizzotti per insulti discriminatori nei confronti del direttore di gara e della qualifica fino al 9.2.2026 al proprio calciatore Davide Torriani per aver pronunciato, al termine della gara insulti, anche discriminatori nei confronti degli avversari e del direttore di gara.

La reclamante lamenta il fatto che il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sul referto arbitrale e/o su segnalazioni non suffragate da elementi oggettivi e che, in ogni caso, i propri tesserati negano fermamente di aver pronunciato le frasi e/o compiuto i gesti loro attribuiti.

Il tutto è poi stato anche confermato dalle parti durante l'udienza del 20.11.2025.

In particolare, però, il Sig. Cillo, pur giudicando corretta la propria espulsione, ha ribadito che dopo il provvedimento del DDG si è limitato ad uscire dal campo senza protestare e che le frasi attribuitegli dal DDG sarebbero state pronunciate da un'altra persona. Il Sig. Torriani ha poi confermato la circostanza, ammettendo di essere stato proprio lui a rivolgersi all'arbitro in modo irrispettoso.

Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte

OSSERVA

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il Direttore di Gara riferisce nel proprio referto che il dirigente Cristian Torriani si è rivolto verso di lui proferendo le frasi marcatamente offensive e minacciose riportate nel documento e che ha continuato a farlo anche dopo l'espulsione, facendo uso anche di espressioni a contenuto certamente discriminatorio, rilevanti ex art. 28 CGS, e che dal pubblico presente siano giunti gli insulti e le minacce descritte nel citato documento, che il Sig. Mattia Mizzotti, dopo che era stato fischiato un fallo a suo sfavore, si è rivolto a sua volta verso l'arbitro con linguaggio e gesti offensivi e minacciosi, e soprattutto aventi una chiara connotazione discriminatoria, che il calciatore Torriani Davide si è comportato nel modo descritto nel referto, proferendo anch'egli espressioni a connotato discriminatorio.

Circa il comportamento ascritto all'allenatore, considerata la deposizione in udienza del Sig. Cristian Torriani, appare verosimile la possibilità che vi sia stato uno scambio di persona. In aggiunta, lo stesso non risulta aver proferito né ingiurie né espressioni a carattere discriminatorio che giustifichino un discostamento della sanzione dai minimi edittali.

In ragione di quanto sopra, ritiene questa Corte che la sanzione irrogata al Sig. Alessandro Cillo possa essere rideterminata in senso meno afflittivo.

Con esclusione di questa ultima posizione, la reclamante, nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara, che possa essere considerato idoneo a scalfirne il valore di prova privilegiata, come previsto dal CGS della FIGC.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

Rigetta il ricorso in relazione alle posizioni dei Sigg. Davide Torriani, Cristian Torriani e Mattia Mizzotti e accoglie invece il ricorso in relazione alla posizione dell'allenatore della società reclamante Sig. Alessandro Cillo, riducendone la squalifica al 31.12.2025

Dispone la restituzione della tassa.

Nessuna comunicazione

10. PROCURA FEDERALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA F.I.G.C. DEL 26.11.2025

... Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele BURIOL, Antonio MARCHETTA, Luigi Francesco RESMINI, Federico GALLI, Paolo ZAMBON, e delle società UCD FROG MILANO ASD, ASD CITTA' DI MONZA, CS TREVIGLIESE ASD ARL, CIMIANO CALCIO SSDARL, CG SAN VITTORE OLONA SD e SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele BURIOL, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Frog Milano A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma I, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere organizzato e realizzato i seguenti tornei, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali:

- in data 16.2.2025 un torneo riservato alle categorie "Esordienti 2013" e "Primi Calci 2017";
- in data 23.2.2025 un torneo riservato alla categoria "Primi Calci";
- in data 2.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Esordienti 2012";
- in data 9.3.2025 un torneo riservato alle categorie "Pulcini 2015" e "Primi Amici 2018";
- in data 16.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Esordienti 2013";
- in data 23.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Esordienti 2012";
- in data 30.3.2025 un torneo riservato alla categoria "Pulcini 2014";

Antonio MARCHETTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Monza all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 23.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Esordienti 2012" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Luigi Francesco RESMINI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. TREVIGLIESE ASD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma I , del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma I , del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 30.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Pulcini 2014" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Federico GALLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cimiano Calcio SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma I , del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 9.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Pulcini 2015" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Paolo ZAMBON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.G. San Vittore Olona, in violazione dell'art. 4, comma I , del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma I , del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo svoltosi in data 9.3.2025 organizzato dalla società A.C.D. Frog Milano A.S.D., al quale ha partecipato la squadra "Pulcini 2015" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

UCD FROG MILANO ASI), ASD CITTA' DI MONZA, CS TREVIGLIESE ASD ARL, CIMIANO CALCIO SSDARL, CG SAN VITTORE OLONA SD, SSDARL MILANO, FOOTBALL ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Daniele BURIOL,
- Sig. Antonio MARCHETTA,
- Sig. Luigi Francesco RESMINI,
- Sig. Federico GALLI,

- Sig. Paolo ZAMBON,
- Società UCD FROG MILANO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele BURIOL,
- Società ASD CITTA' DI MONZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MARCHETTA,
- Società CS TREVIGLIESE ASD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Francesco RESMINI,
- Società CIMIANO CALCIO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Federico GALLI,
- Società CG SAN VITTORE OLONA SD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo ZAMBON,
- Società SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Christiano BERTACCHI;

... vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

... vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

... rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Daniele BURIOL,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MARCHETTA,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Francesco RESMINI,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico GALLI,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo ZAMBON,
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società UCD FROG MILANO ASD,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI MONZA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CS TREVIGLIESE ASD ARL,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CIMIANO CALCIO SSDARL,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CG SAN VITTORE OLONA SD,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

11. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

12. LEGENDA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Gianluca Antonacci

IL DELEGATO
Davide Galofaro

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL **27 NOVEMBRE 2025**
